



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Prot. n. 85070/2015/NL

San Marino, 17 luglio 2015/1714 d.f.R

Ill.mi Consiglieri

Luca Lazzari

Elena Tonnini

Luca Santolini

Spett.le

Segreteria Istituzionale

LORO SEDI

Con riferimento all'interpellanza presentata dai Consiglieri Luca Lazzari e Elena Tonnini, a cui si è associato il Consigliere Luca Santolini in materia di trasporto urbano e scolastico e per conoscere le intenzioni del governo in merito, depositata in data 8 giugno 2015 id 17142132 con risposta orale e scritta.

- 1) Se le affermazioni del signor Benedettini circa il presunto impegno assunto dal Congresso di Stato per l'esternalizzazione di ulteriori linee di trasporto siano da ritenersi veritiere; in caso di risposta affermativa se esista un documento riferito a tale impegno e quale sia il contenuto; se l'ATI F.Ili Benedettini abbia avanzato specifiche richieste circa le linee urbane reclamate; che cosa preveda l'accordo tra l'AASS e l'ATI F.Ili Benedettini - di cui hanno dato notizia i mezzi di informazione che avrebbe portato alla revoca dello sciopero.**

Le affermazioni del signor Roberto Benedettini sono corrette relativamente all'impegno assunto dal Governo di esternalizzare 3 linee di trasporto pubblico in quanto nella fase di trattativa per il rinnovo del contratto per il trasporto scolastico interno si sono effettuate le seguenti considerazioni. Il costo del trasporto scolastico è elevato in quanto le imprese che lo effettuano non riescono ad ottimizzare personale e mezzi, infatti devono tenere impegnati senza alcun tipo di trasferta, viste le fasce orarie del servizio, i mezzi e gli autisti ad esso dedicati dalle ore 7.30 alle ore 13.30, quindi a fronte di 2 ore di servizio effettivo loro hanno un costo di 6 ore. Il Governo ha quindi richiesto una diminuzione del costo del trasporto scolastico a fronte della esternalizzazione di 3 linee di trasporto pubblico attualmente gestite dall'AASS. Gli accordi intercorsi sono contenuti in un verbale del 4 dicembre 2014. Le linee da esternalizzarsi non saranno scelte dalle imprese ma bensì dallo Stato. La revoca dello sciopero è quindi stata determinata dalla conferma dell'assunzione degli impresari dalle parti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

- 2) Se l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico sia avvenuta per bando di gara; quali siano i termini e la durata del contratto che regola i rapporti relativi all'appalto stesso.**

L'aggiudicazione della gara d'appalto per i servizi di trasporto scolastico non è avvenuto tramite bando di gara pubblico ma tramite licitazione privata in quanto tutti gli operatori sammarinese del settore trasporto persone hanno preso parte alla trattativa, o nella forma dell'Associazione Temporanea d'Impresa o direttamente come Morri Autobus GT srl. Il contratto ha durata triennale e per quanto riguarda i suoi numerosi aspetti tecnici si allega alla presente il medesimo così da essere esaustivi nella risposta essendo difficile una sintesi su aspetti tecnici di carattere appunto.

- 3) Se, come indicato nel documento per la Revisione della Spesa Pubblica 2013, le tariffe applicate dalle aziende di trasporto siano state rinegoziate al ribasso, ovvero se a fronte delle tariffe già concordate le stesse aziende abbiano fornito all'AASS servizi di trasporto aggiuntivi; se alla riduzione del costo del carburante registratasi nel 2014 abbia corrisposto una riduzione delle tariffe applicate dalle aziende di trasporto, e in quale percentuale.**

Le tariffe del contratto di trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2014/15 sono inferiori del 7% rispetto alla tariffa base dell'anno precedente, inoltre il contratto prevede anche n. 3.000 corse extra-scolastiche/anno gratuite per la pubblica amministrazione per un ammontare complessivo stimabile in 100.000,00€. Al 7% in meno rispetto all'anno scolastico 2014/2015 va aggiunto il 6,4% in meno ottenuto già nell'anno scolastico 2013/2014. Quindi dal 2013 ad oggi abbiamo un risparmio del 6,4% + 7% + 100.000 €.

Per quanto concerne il carburante, a far data dal 7 gennaio 2015 l'AASS ha adeguato al ribasso il compenso base giornaliero riconosciuto ai trasportatori privati come previsto dal secondo comma dell'art. 15 del Capitolato di Appalto per il Servizio di Trasporto Studenti ossia *"E' facoltà dell'A.A.S.S. e dell'appaltatore, in caso di variazioni su base trimestrale del prezzo del carburante del +/- 5%, di chiedere un "adeguamento carburante" sul compenso base giornaliero che verrà calcolato con la seguente formula:*

Adeguamento Carburante = 30% compenso giornaliero +/- variazione trimestrale costo carburante."

- 4) Se esista un piano di riorganizzazione dei trasporti pubblici e quali siano i suoi indirizzi generali e le sue linee di intervento; se la crescente esternalizzazione nel servizio di trasporto pubblico sia da intendersi come il segno della volontà di una prossima privatizzazione del servizio stesso; se il Congresso di Stato abbia già formalmente assunto degli impegni con l'AASS relativamente ad ipotesi di esternalizzazione / privatizzazione del servizio trasporti pubblico; in caso di risposta affermativa, si richiede copia integrale dei documenti incluse le valutazioni e le ipotesi di carattere economico che hanno portato a considerare tale esternalizzazione / privatizzazione.**

Non esiste al momento un piano di riorganizzazione dei trasporti pubblici e non si vuole andare nella direzione di una privatizzazione del servizio di trasporto passando da un monopolio pubblico ad un monopoli privato. Attualmente l'esternalizzazione riguarderà solo 3 linee e relativamente a queste la licitazione privata prevederà la richiesta di un'offerta al ribasso rispetto ad un costo determinato dallo Stato che tenga conto di un risparmio del 15% rispetto ai costi attuali del servizio.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

- 5) Quanto sia costato all'AASS, a far data dal 2008 ad oggi, il servizio di trasporto scolastico appaltato ad aziende private, suddiviso tra trasporto interno e trasporto fuori territorio, con dettaglio annuale circa le cifre; a quanto ammonti la somma complessiva corrisposta dalle famiglie dei ragazzi che studiano fuori territorio alle aziende private di trasporto, o in alternativa a quanto ammonti il rimborso dello Stato alle famiglie, a partire dal 2008, suddiviso per anno scolastico.

Premesso che l'AASS non si occupa del trasporto fuori territorio e non eroga rimborsi alle famiglie, per quanto riguarda l'andamento storico del costo del servizio di trasporto scolastico sul territorio effettuato da operatori privati per conto di AASS, esso è riassumibile nella seguente tabella:

| Costo servizio scolastico appaltato ad aziende private | | | |
|--|--------------------|-------------|-------|
| anno | importo consuntivo | scostamento | Perc. |
| 2008 | 1.055.001,69 | - | |
| 2009 | 1.299.573,72 | 244.572,03 | 23,2% |
| 2010 | 1.663.055,98 | 363.482,26 | 28,0% |
| 2011 | 1.744.501,72 | 81.445,74 | 4,9% |
| 2012 | 1.797.186,27 | 52.684,55 | 3,0% |
| 2013 | 1.682.394,10 | -114.792,17 | -6,4% |
| 2014 | 1.643.664,04 | -38.730,06 | -2,3% |

Per quanto concerne invece il trasporto scolasti fuori territorio questa è la spesa per i contributi dati alle famiglie per gli abbonamenti come da dati fornitici dall'Ufficio Diritto allo Studio:

| Anno scolastico | costo trasporto |
|-----------------|-----------------|
| 2008 - 2009 | 621,987,80 € |
| 2009 - 2010 | 538,629,21 € |
| 2010 - 2011 | 588,044,67 € |
| 2011 - 2012 | 643,251,44 € |
| 2012 - 2013 | 752,407,64 € |
| 2013 - 2014 | 778,357,25 € |
| 2014 - 2015 | 596,431,70 € |
| 2014 - 2015 | 195,630,57 € |

- 6) Se corrisponde al vero che l'ex responsabile del Servizio Traporti AASS, Paolo Ciavatta, abbia redatto uno studio che avrebbe permesso un'importante riduzione



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

del costo per il trasporto degli studenti fuori territorio; in caso di risposta affermativa, che cosa prevedevano le modalità d'intervento del piano e le ragioni per cui non sia stato attuato.

L'Ing. Paolo Ciavatta non è mai stato un dipendente dell'AASS, ma ha collaborato con la Segreteria Affari Esteri come coordinatore nella gestione dei Trasporti Pubblici. In tale veste ha effettuato delle ipotesi di riorganizzazione del trasporto pubblico e di quello scolastico ma senza produrre un documento finale ufficiale da porre al vaglio del Congresso di Stato.

7) I dati quali-quantitativi del parco mezzi del Servizio Trasporti AASS, la vetustà e il numero di posti di ciascun mezzo come da omologazione; il numero di autisti in forza al Servizio Trasporti AASS, e il loro rapporto contrattuale.

I dati quantitativi del parco mezzi del Servizio Trasporti sono i seguenti:

| Targa | Modello | Data imm | C.F. | Kwatt | Cil.ta | NrPosti | Q.li |
|-------|--|----------|------|-------|--------|---------|-------|
| 36458 | BB2001.10 SICCAR 286 | 08/11/89 | 57 | | 9500 | 101 | 169 |
| 36459 | BB2001.10SICCAR 286 | 08/11/89 | 58 | | 9500 | 101 | 169 |
| 40941 | BB 2001.10 SICCAR | 21/06/91 | 56 | 154 | 9500 | 106 | 178,4 |
| 40942 | BB 2001.10 SICCAR | 21/06/91 | 56 | 154 | 9500 | 106 | 178,4 |
| C1719 | MENARINIBUS | 13/08/99 | 49 | 196 | 7685 | 90 | 174,5 |
| C1724 | MENARINIBUS | 17/08/99 | 49 | 196 | 7685 | 90 | 174,5 |
| C7077 | MENARINIBUS M240 LU/3P/22 | 18/01/01 | 49 | 196 | 7685 | 107 | 189 |
| H5402 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 530/3PCL1E4 | 24/01/07 | 43 | 210 | 6374 | 102 | 190 |
| H5403 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 530/3PCL1E4 | 24/01/07 | 43 | 210 | 6374 | 102 | 190 |
| H9309 | AUTOBUS - EVOBUS/M.B. 0515NFXL/CLAE4 | 15/10/07 | 21 | 110 | 2148 | 22 | 55 |
| H9310 | AUTOBUS - EVOBUS/M.B. 0515NFXL/CLAE4 | 15/10/07 | 21 | 110 | 2148 | 22 | 55 |
| J4248 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 530/3PCL1 | 16/09/08 | | | | 102 | 190 |
| J4890 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 515 NF XL/CLAE4 | 29/10/08 | 21 | 110 | 2148 | 23 | 55 |
| J4891 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 515 NF XL/CLAE4 | 29/10/08 | 21 | 110 | 2148 | 23 | 55 |
| J8833 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 515 NF XL/CLAE4 | 13/08/09 | 21 | 110 | 2148 | 23 | 55 |
| J8834 | EVOBUS/MERCEDES BENZ O 515 NF XL/CLAE4 | 13/08/09 | 21 | 110 | 2148 | 23 | 55 |
| B0105 | POLLICINO | 08/05/96 | 23 | | 2500 | 35 | 55,8 |
| L1671 | BREDAMENARINIBUS/M240E3LU/3 | 28/01/13 | 13 | 205 | 6374 | 102 | 182 |
| L2160 | BREDAMENARINIBUS/M240/E3 NU | 20/03/13 | 43 | 205 | 6374 | 90 | 172 |
| L2451 | BREDAMENARINIBUS/M240/E3 LU/3P | 16/04/13 | 43 | 205 | 6374 | 96 | 182 |
| L2452 | BREDAMENARINIBUS/M240/E3 LU/3P | 16/04/13 | 43 | 205 | 6374 | 96 | 182 |

Gli autisti sono 22 e hanno i seguenti rapporti di tipo contrattuale



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

n. 2 Incarichi a tempo indeterminato (Art.1 D.D. 02/08/2012 N.110) Dal 04/07/2013 Contratto Privatistico

n. 9 Incarichi a tempo indeterminato Dal 01/04/2007 Contratto Privatistico

n. 10 Incarichi a tempo determinato al 31/12/2015 Contratto Privatistico

n. 1 Salariato Incarico Indeterminato - Salariato

- 8) I dati quali-quantitativi del parco mezzi delle aziende private che svolgono il servizio di trasporto scolastico, la vetustà e il numero di posti di ciascun mezzo come da omologazione; se i mezzi impiegati siano esclusivamente di proprietà delle aziende oppure se siano noleggiati all'evenienza; in ognuno di questi casi, se gli autisti dei relativi mezzi siano dipendenti delle medesime aziende o se il rapporto di lavoro sia regolato da contratti di altro tipo, e la loro nazionalità.**

Parco autobus e personale autista gruppo A.T.I. e Morri GT– anno scolastico 2014-2015

| Anno immatricolazione | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| N. Autobus e posti | n1 x 53p n1 x 55p | n1 x 57p | n2 x 55p | n2 x 55p n2 x 57p n1 x 45p | n1 x 55 | n1 x 55p | n1 x 31p |
| Anno immatricolazione | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
| N. Autobus e posti | n1 x 55 | n1 x 70p | n4 x 37p n3 x 55p n4 x 23p | n1 x 65p n1 x 37p | n.1 x 99p | n1 x 59p n1 x 45p | n1 x 95p |

Specifichiamo che tutti gli autisti dei suddetti mezzi sono lavoratori dipendenti ad eccezione di n. 3 autisti che sono direttamente titolari di licenza e n.1 autista che svolge l'attività di sub-appalto di servizio. 18 autisti hanno nazionalità sammarinese; 2 autisti hanno nazionalità italiana e risiedono a San Marino; 14 autisti di nazionalità Italiana, 1 autista di nazionalità svedese residente a San Marino; 2 autisti di nazionalità albanese residenti in Italia; 1 autista di nazionalità croata residente in Italia. I mezzi sono di proprietà delle aziende di trasporto.

- 9) Quali siano, in base all'articolo 2, comma sesto, del DECRETO DELEGATO 30 ottobre 2014 n.172, le aziende di trasporto passeggeri con più di 5 unità lavorative commissionate dallo Stato e/o dall'AASS; se e quali aziende di trasporto passeggeri dispongano di propri serbatoi per lo stoccaggio di carburante; se tali aziende siano rifornite direttamente dai depositi italiani oppure se siano rifornite da operatori interni, compreso l'eventuale nominativo di questi ultimi; se e quali modalità di controllo siano utilizzate dall'Ufficio Tributario per determinare la quota di carburante sul quale è applicato lo sconto aggiuntivo previsto dall'articolo 2, comma sesto, del decreto sopra citato; quali aziende abbiano goduto di tale agevolazione e per quanti litri di carburante.**



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

1) Le aziende di trasporto passeggeri sammarinesi che usufruiscono delle disposizioni di cui all' art. 2 comma 6 del D.D. n. 172/2014 sono:

- SAN MARINO BUS SRL O.e.23761
- F.LLI BENEDETTINI SPA O.e. 3766
- ELIA'S TOUR SRL O.e. 6844
- MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO SRL O.e.6032

2) Le aziende di c.s. che dispongono dello stivaggio diretto sono:

- F.LLI BENEDETTINI SPA O.e. 3766
- ELIA'S TOUR SRL O.e. 6844
- MORRI AUTOBUS G.T. O.e.6032

I rifornimenti destinati allo stivaggio (cisterna interna) sono fatti presso i rivenditori sammarinesi Stacchini Combustibili Srl e presso Rossi Srl.

3) Agli atti dell'Ufficio tributario non risulta che le 4 ditte sammarinesi elencate al punto sub 1) acquistino direttamente c/o le raffinerie o depositi fiscali italiani.

4) gli operatori economici di cui al punto sub 1) ai fini del riconoscimento del rimborso accise di cui all'art. 2 comma 6 D.D. n. 172/2014 devono presentare una dichiarazione riepilogativa semestrale corredata dalle fatture di acquisti posti in essere presso rivenditori/distributori sammarinesi.

5) In sede di controllo della dichiarazione presentata dagli operatori economici, l'Ufficio verifica la sussistenza del requisito normativo del numero di dipendenti. Nella predetta dichiarazione l'operatore economico dichiara i litri consumati e i corrispondenti chilometri percorsi da ciascun mezzo impiegato in tali tipologia di trasporti (l' operatore dichiara i km percorsi all'inizio e fine periodo di riferimento con ogni mezzo identificato dalla relativa targa). L'operatore deve altresì allegare tutte le copie degli acquisti di carburante posti in essere e, nel caso non vi sia lo stivaggio diretto, alla dichiarazione riepilogativa di rimborso, in relazione alle fatture emesse dai distributori sammarinesi devono altresì essere allegate le relative bollette dei singoli rifornimenti effettuati, le quali devono riportare le targhe dei mezzi a rimborso.

| OPERATORI ECONOMICI | LITRI RIMBORSATI NEL 2014 |
|---|---|
| SAN MARINO BUS SRL O.e.23761 | 34.194,64 (riferiti al secondo semestre 2014) |
| F.LLI BENEDETTINI SPA O.e. 3766 | 218.427,27 |
| ELIA'S TOUR SRL O.e. 6844 | 54.970,86 |
| MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO SRL O.e.6032 | 13.280 |



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

- 10) Quali provvedimenti siano stati adottati con l'esecuzione della sentenza richiamata nella premessa; l'entità dei risvolti patrimoniali a carico dell'AASS in relazione ai pregiudizi verificatisi; le eventuali responsabilità politiche accertate; si chiede inoltre di avere copia della sentenza.**

I risvolti patrimoniali della sentenza terzo grado 2009:

| | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| Costo trasporto privato prima sentenza | 1.055.001,69 | - | |
| Costo trasporto privato dopo sentenza | 1.663.055,98 | 608.054,29 | + 57,6% |

A tal proposito occorre rimarcare che il sopra esposto aumento dei costi non è integralmente riconducibile alla riforma del contratto di trasporto a seguito della sentenza, ma che nel tempo si è provveduto ad aumentare il numero delle linee di trasporto scolastico in seguito all'impossibilità di differenziare gli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici, all'aumento dei tempi di percorrenza delle tratte a seguito dell'intasamento dovuto al traffico veicolare, unitamente all'esigenza di non tenere sui mezzi le fasce di scolaresche in età più piccola per tempi troppo lunghi (basti ricordare che precedentemente si poteva superare l'ora di percorrenza).

Non risultano presi provvedimenti a seguito della sentenza adottata.

- 11) Quali siano le procedure di controllo dell'integrità fisica e morale degli autisti impegnati nel servizio di trasporto scolastico; se le procedure siano le medesime per gli autisti delle aziende private così come per gli autisti dell'AASS, o viceversa in che cosa differiscano.**

L'Azienda sottopone tutti i propri autisti alle visite mediche di controllo presso l'UOS Sorveglianza Sanitaria alle scadenze previste dalla legislazione vigente. Non risultano differenze rispetto al settore privato.

- 12) Se non si ritenga opportuno invitare il signor Benedettini a specificare nelle comunicazioni che lo riguardano che l'ATI da lui presieduta non è l'Autolinee Trasporti Interni (ATI) dell'AASS, ma l'Associazione Temporanea d'Impresa F.II Benedettini.**

Non risulta che il signor benedettini abbia utilizzata la dicitura ATI esplicitandola come Autolinee Trasporti Interni, del resto ormai nemmeno nel vicino territorio italiano la sigla ATI riconduce ai trasporti.

Cordialmente,

Il Segretario di Stato
Marco Arzilli

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "TRASPORTO STUDENTI ANNI
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017"**

Premesso che:

- a) La Delibera C.d.S. N°8 del 18 Settembre 2014 ha autorizzato l'A.A.S.S. a redigere il presente contratto;
- b) La Delibera C.d.A. dell'A.A.S.S. N°105 del 24 Settembre 2014 ha dato mandato al Presidente del C.d.A. - Arch. Anthony Bucci per sottoscrivere il presente contratto di trasporto scolastico;
- c) Il presente contratto avrà durata pari a tre anni e opzione di proroga di altri 2 da esercitarsi con Delibera del C.d.S. e verifica di corretta applicazione dopo un anno;

ciò premesso

fra l'**A.A.S.S.** - sita in San Marino, Via A. di Superchio, 16 - 47893 - Cailungo - rappresentata dal Presidente Arch. Anthony Bucci e la Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) rappresentata dalla Società **F.lli Benedettini S.p.A.** - C.O.E. SM 03766, sita in San Marino, Via Ovella, 13 - 47893 - Borgo Maggiore - nella persona del Sig. Roberto Benedettini in qualità di Legale Rappresentante

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) La Società F.lli Benedettini S.p.A. quale capogruppo dell'Associazione - assume l'incarico di eseguire - senza eccezione alcuna - il Servizio di "Trasporto Studenti Anni 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017", alle modalità tutte previste dal Capitolato d'Appalto, e Tabella Servizi Scolastici che fanno parte integrante del presente Contratto.
- 2) L'importo contrattuale presunto del Servizio è previsto in **€. 1.414.407,50/anno**



servizi extra esclusi, e comunque verrà conteggiato sui giorni effettivamente svolti.

3) La durata contrattuale è concordata in anni 3 (tre) con scadenza al termine dell'anno scolastico 2016/2017. E' in facoltà della Ditta Appaltatrice recedere dal presente contratto dando un preavviso all'A.A.S.S. non inferiore a sei mesi.

4) La Società F.lli Benedettini S.p.A. quale capogruppo dell'Associazione presta una cauzione definitiva di €. 141.440,75= pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale annuale, consegnando una Fidejussione Bancaria rilasciata dalla ZURICH INSURANCE PLC con lettera N° 478A4901 del 05/12/14 scadenza 30 Settembre 2017.

5) L'A.A.S.S. eseguirà i pagamenti anticipati ai vettori privati dei servizi sino al 30 Aprile di ogni anno scolastico, con conguaglio finale liquidato entro il 30 Luglio di ogni Anno Scolastico.

6) I servizi scolastici così come previsti nell'anno scolastico 2013/2014.



7) Alle suddette linee si applica uno sconto del 4% sulle tariffe degli autobus da 30-36-53 posti e del 6% su scuolabus da 22-36 posti.

Conseguentemente i prezzi così aggiornati sono presenti nel capitolato che fa parte integrante del presente contratto.

8) Nel presente contratto è prevista la fornitura a titolo gratuito di 2.727 viaggi extra; l'eventuale eccedenza verrà remunerata in base tariffe dell'Anno Scolastico 2013/2014.

9) E' vietato l'utilizzo da parte della ditta appaltatrice di automezzi con età di immatricolazione superiore a vent'anni, in caso di utilizzo di autobus aventi un'età superiore ai 15 anni (ma inferiore ai venti) è prevista a far data dal 1 Gennaio 2015 una decurtazione tariffaria del 20%.

In via transitoria e fino al 31/12/2014 è consentito l'utilizzo di mezzi con età


superiore ai 15 anni ed inferiore ai venti senza alcuna riduzione tariffaria.

- 10) Il presente contratto è fatto esente dalle spese di registrazione.
- 11) Resta inteso che il presente contratto recepisce tutte le norme di legge in materia di opera e/o servizi.
- 12) Il presente contratto decade automaticamente qualora la maggioranza degli associati dell'ATI ceda la propria azienda e/o licenza e/o attività o la alieni a qualsiasi titolo ovvero ceda a terzi i diritti derivanti dalla partecipazione all'associazione.

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto nella Sede dell'A.A.S.S. in data 20/11/2014

Il Presidente

- Arch. Anthony Bucci -



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' and 'B' followed by a horizontal line.



La Ditta Appaltatrice

- F.lli Benedettini S.p.A. quale

Capogruppo dell'ATI -



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Benedettini", written over a horizontal line.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

A.A.S.S.

**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
E CONTRATTI**

OGGETTO : CAPITOLATO D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI

Prot. n.

San Marino, li

Novembre 2014

CAPITOLATO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (di seguito A.A.S.S) appalta servizi di trasporto studenti delle scuole di ogni ordine e grado dai luoghi di residenza sparsi nel territorio della Repubblica ai vari istituti scolastici.

Il presente contratto di appalto è tassativamente subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 1 (Servizi)

L'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi, oggetto del presente contratto, mette a disposizione dell'A.A.S.S. autobus, con conducente, con posti non inferiori a:

| tipo di mezzo | N° posti a sedere |
|----------------------|--|
| scuolabus piccolo | 22 |
| scuolabus grande | 29 + posto accompagnatore + posto disabili |
| Autobus piccolo | 30 |
| autobus grande | 51 |

Il numero degli autobus, potrà variare in più o in meno, a seconda della necessità di trasporto in funzione del numero degli studenti per le varie scuole.

Il calendario scolastico verrà reso noto dalle Autorità competenti e pubblicato con Decreto Reggionale avrà decorrenza, di massima, dal 19 Settembre e terminerà il 15 Giugno di ogni anno.

Art. 2 (Impegno)

Il Servizio si articolerà secondo i percorsi e le fermate compilati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base del numero degli studenti iscritti in ogni scuola di ordine e grado e comunque da espletarsi in un arco orario compreso dalle ore 07,00 alle ore 17,30 circa. Fanno parte dell'attività anche le corse extra svolte su richiesta delle Direzioni scolastiche (vedere Art. 8).

Art. 3 (Scadenza)

Il Contratto avrà durata triennale a partire dall'anno scolastico 2014/2015, e opzione di proroga di altri 2 anni da esercitarsi con Delibera del Congresso di Stato e verifica di corretta applicazione dopo un anno.

Art. 4 (Percorsi e fermate)

I servizi scolastici oggetto del presente Capitolato sono da espletarsi secondo quanto previsto nelle tabelle allegate.

Ogni modifica dei servizi da parte della Ditta appaltatrice deve essere preventivamente autorizzata dall'A.A.S.S.

L'A.A.S.S. che ha il compito di coordinare tutti i trasporti scolastici, ha la facoltà di approntare tutte le variazioni di percorso, orario, fermate che si rendessero necessarie senza che l'Appaltatore possa richiedere variazioni di compenso, tranne per i casi contemplati nel presente Capitolato (Art.12).

Il servizio di trasporto scolastico, dovrà essere espletato in maniera da garantire il rispetto degli orari scolastici e gli orari stabiliti per il rientro degli studenti alle proprie abitazioni.

Art. 5 (Autobus)

L'Appaltatore dovrà utilizzare autobus conformi alle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e di sicurezza, possedere integrale copertura assicurativa con i massimali adeguati al numero di posti e passeggeri trasportati in ordine ad ogni rischio derivante dall'espletamento del servizio.

Gli autobus oggetto del presente Contratto, devono essere esclusivamente targati RSM.

L'Appaltatore, nel caso di sostituzione, deve darne comunicazione preventiva all'A.A.S.S.

E' fatto divieto da parte della ditta appaltatrice di utilizzare automezzi con età di immatricolazione superiore a vent'anni, in caso di utilizzo di autobus aventi un'età superiore ai 15 anni è prevista a far data dal 01 Gennaio 2015 una decurtazione tariffaria del 20%.

Nel caso di utilizzo di scuolabus grandi, questi dovranno avere data di prima immatricolazione non antecedente al 01/07/2006, con posti non inferiori a 29 con, in aggiunta, posto per accompagnatore e posto per disabile, dotati di pedana per disabili, aria condizionata, sospensioni pneumatiche, rallentatore elettromagnetico, e riscaldamento supplementare Tipo Webasto o equivalente di potenza minima di 5Kw; per quanto riguarda l'utilizzo di scuolabus piccoli, questi dovranno avere data di prima immatricolazione non antecedente al 01/07/2006 con posti non inferiori a 22, in aggiunta aria condizionata, porte ad apertura automatizzata, rallentatore elettromagnetico, e riscaldamento supplementare Tipo Webasto o equivalente di potenza minima di 5Kw.

In caso di avaria di un autobus con conseguente disservizio è consentita la sostituzione temporanea anche con un mezzo di analoghe caratteristiche tecniche e funzionali.

La Ditta comunque deve informare immediatamente il Servizio Trasporti e adoperarsi per rendere minimo il disservizio.

Art. 6 (Personale)

Il personale impiegato alla guida degli autobus, dovrà essere munito di patente D, del certificato di abilitazione professionale KD, possedere l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento del servizio ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di lavoro.

L'Appaltatore, dovrà assumersi la responsabilità dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale dipendente, di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche vigenti per Legge, nonché di quelle che fossero richieste da qualsiasi ente ed autorità competente.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno responsabile, riguardoso e corretto anche tenuto conto della giovane età degli utenti.

L'Appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire gli eventuali dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile anche su segnalazione delle Direzioni scolastiche.

Le segnalazioni e i richiami dell'A.A.S.S. sono impegnative per l'Appaltatore.

Il Servizio Trasporti ha il compito di controllo e verifica del regolare svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore, entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico, dovrà inviare al Servizio Trasporti:

- a) L'elenco del personale che verrà utilizzato alla guida degli Autobus, comprendente copia della patente di guida e KD in possesso;

b) Le procedure che deve seguire l'autista in caso di emergenza del mezzo causa avarie meccaniche; attestati di partecipazione a corsi (ad es. primo soccorso, antincendio, etc.).

Art. 7 (Passeggeri)

L'Appaltatore è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a consentire l'accesso sugli automezzi adibiti al servizio scolastico ai soli studenti provvisti di regolare tesserino, ai professori, maestri, all'eventuale sorvegliante ed alle persone autorizzate per iscritto dall'A.A.S.S.

È fatto divieto per l'Appaltatore effettuare sugli autobus carichi superiori a quelli consentiti e riportati nelle carte di circolazione.

Art. 8 (Servizi extra)

Nell'attività giornaliera dovranno essere svolti anche tutti i servizi necessari alle attività complementari delle varie scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola materna, nell'ambito dell'orario di cui all'Art. 2 (Impegno).

L'Appaltatore nell'arco orario di cui sopra è obbligato a mettere a disposizione del Servizio Trasporti le necessarie vetture con il relativo personale.

Il Servizio provvederà ad inviare per tempo i prospetti dei servizi relativi alle richieste delle varie scuole.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in tempo reale, al Servizio i nominativi dei conducenti che espleteranno i viaggi per le attività didattiche.

L'Appaltatore dovrà, mensilmente, comunicare per iscritto al Servizio Trasporti il numero e il tipo di viaggi effettuati, suddividendoli per tipo di scuola e destinazione.

Durante l'orario delle lezioni l'Appaltatore è tenuto a dare il proprio recapito telefonico, in territorio, al Servizio Trasporti per ogni possibile esigenza connessa all'attività scolastica e intervenire nel tempo massimo di 20 minuti.

Art. 10 (Assicurazioni)

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire, mediante polizze assicurative, i rischi per la Responsabilità Civile verso terzi di tutte le persone trasportate sugli autobus fino al limite di posti previsti nella carta di circolazione.

I relativi massimali non dovranno essere inferiori a 24 milioni di euro.

A tale proposito l'Appaltatore è tenuto ad esibire all'A.A.S.S., entro il mese di Settembre di ciascun anno, le polizze assicurative.

Art. 11 (Controlli)

L'A.A.S.S. ha la facoltà di compiere, attraverso i propri Organi Tecnici ed Amministrativi, ogni possibile controllo per accertare la regolare funzionalità del servizio, l'efficienza delle vetture e quant'altro attinente.

Art. 12 (Variazioni ai compensi)

Nel caso in cui vi siano delle variazioni, anche temporanee, in più o in meno, oltre il 10% rispetto al chilometraggio base giornaliero del servizio previsto in sede di appalto, verrà corrispondentemente riconosciuto o detratto dal prezzo pattuito un importo di €. 1,00= per ogni Km extra al di sopra o al di sotto della soglia del 10%;

Art. 13 (Approvvigionamento carburanti)

E' fatto obbligo tassativo per la Ditta Appaltatrice di approvvigionare il carburante all'interno della Repubblica di San Marino e di presentare mensilmente al Servizio Trasporti dichiarazione o documentazione attestante la fornitura da parte di Stazioni di rifornimento Sammarinesi. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste all'Art.18.

Art. 14 (Divieto di subappalto e cessione)

E' fatto espresso divieto di subappaltare in tutto o in parte, salva preventiva autorizzazione dell'A.A.S.S., l'esecuzione del servizio appaltato. Ugualmente e fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto relativo all'esecuzione del Servizio appaltato a terzi, senza l'espressa preventiva autorizzazione dell'A.A.S.S.

Art. 15 (Prezzi e Revisione prezzi)

Il compenso base giornaliero definiti per tipologia mezzo così come identificati al superiore art 1 sono definiti nella seg. Tabella:

| tipo di mezzo | Compenso base |
|-------------------|---------------|
| scuolabus piccolo | €. 273,85 |
| scuolabus grande | €. 332,52 |
| Autobus piccolo | €. 332,52 |
| autobus grande | €. 359,58 |

Il compenso base giornaliero e per le corse extra per il servizio di cui trattasi è fisso ed invariabile per il primo Anno, per il secondo e terzo anno si riconoscerà la corresponsione di un adeguamento pari al 50% all'indice ISTAT.

E' facoltà dell'A.A.S.S. e dell'appaltatore, in caso di variazioni su base trimestrale del prezzo del carburante del +/- 5%, di chiedere un "adeguamento carburante" sul compenso base giornaliero che verrà calcolato con la seguente formula:

Adeguamento Carburante = 30% compenso giornaliero +/- variazione trimestrale costo carburante.

Art. 16 (Nuovi servizi)

A seguito variazione della popolazione studentesca tale da richiedere nuovi servizi la Ditta, disponendo dei mezzi e del personale, può essere interpellata per mettere in campo nuovi servizi sulla base di prezzi che verranno concordati con criteri di proporzionalità rispetto ai prezzi del Contratto in essere.

L'A.A.S.S. si riserva di valutare, in qualsiasi momento, la possibilità di apportare modifiche, integrazioni dei percorsi dovute a motivi di sicurezza e funzionalità del Servizio in accordo con l'Appaltatore.

L'A.A.S.S. si riserva comunque la facoltà di svolgere Gare d'Appalto per l'assegnazione di nuovi servizi.

Art. 17 (Calendario)

Il calendario scolastico - determinato dalle Autorità competenti - stabilisce i giorni di apertura delle scuole. Tale calendario costituisce, per la Ditta, il documento di base per la effettuazione dei servizi.

Le Autorità scolastiche hanno comunque facoltà di concedere - a loro discrezione - giorni 3 (tre) all'anno di vacanza.

Il Servizio Trasporti dovrà darne notizia all'Appaltatore con almeno 24 ore di anticipo.

In forza di quanto sopra la Ditta avrà diritto al pagamento di tutti i giorni di scuola previsti dal calendario, diminuiti di 3 (tre).

Nulla avrà diritto la Ditta in caso di chiusura delle scuole per motivi di ordine sanitario o di altro genere.

Qualora le Autorità scolastiche decidessero di variare il calendario scolastico autorizzando l'apertura delle scuole oltre i giorni previsti dal calendario medesimo, la Ditta avrà diritto alla retribuzione base contrattualmente prevista.

Il Servizio Trasporti dovrà avvisare la Ditta almeno 5 (cinque) giorni prima.

Art. 18 (Penali)

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità dei servizi, fatti salvi eventi di forza maggiore. In caso di interruzione degli stessi, dovrà corrispondere all'A.A.S.S, l'ammontare del costo giornaliero del servizio per ognuno dei giorni interessati dall'interruzione. In caso di agitazioni sindacali l'espletamento del servizio può non essere garantito e pertanto non decorrono le penali fermo restando l'impegno della Ditta Appaltatrice, di risolvere quanto prima la situazione di criticità.

In caso di inadempimento ad ogni obbligo contrattuale, accertato dalle competenti Autorità o dagli Organi di Controllo dall'A.A.S.S., l'Appaltatore dovrà sottostare ad una penale giornaliera pari al doppio del compenso base giornaliero per vettura.

E' in ogni caso facoltà dell'A.A.S.S. dichiarare la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento, includendo in tale fattispecie la mancata esecuzione del servizio per più di dieci giorni, anche non continuativi, per ogni anno scolastico.

In caso di inosservanza dell'obbligo di approvvigionamento dei carburanti di cui all'Art. 13 è prevista una sanzione pari a 50 euro per ogni servizio e per ogni giorno non coperto dalla documentazione di cui all'Art. 13.

Le penali, in caso di inadempienza contrattuale, verranno applicate successivamente al 1° richiamo scritto riferito al N° del servizio effettuato.

Art. 19 (Ricovero mezzi)

- a) Le Imprese appaltatrici devono disporre in maniera esclusiva di uno spazio nel territorio della Repubblica di San Marino dove ricoverare tutti gli autobus di proprietà o in locazione anche finanziaria;
- b) i veicoli indicati nell'Appalto devono stazionare stabilmente quando non utilizzati per altri servizi presso il luogo indicato di ricovero dei veicoli;
- c) il ricovero deve essere recintato e/o al chiuso. Per spazio recintato si intende un'area delimitata da una recinzione in rete metallica e/o muratura e/o ringhiera di altezza non inferiore ad 1 metro posta sul perimetro dell'area e che lo chiuda completamente in modo tale da non permettere l'introduzione delle persone attraverso di essa quando il passaggio di ingresso è chiuso;
- d) il ricovero deve avere uno spazio sufficiente per permettere il regolare ed agevole parcheggio di tutti i veicoli dell'impresa all'interno di esso;
- e) il ricovero deve essere dotato di servizi igienici;
- f) il ricovero deve disporre di forniture attive di energia elettrica, illuminazione e di acqua corrente;

g) all'interno del ricovero deve essere sempre disponibile un minimo di attrezzatura (caricabatteria per avviamento di emergenza, compressore d'aria, manometri, chiavi inglesi ed utensili elettrici, ricambi di relè, lampadine e fusibili, cinghie, soffiotti sospensioni) in modo da sopperire a piccole avarie e tale da intervenire soprattutto al momento dell'avviamento dei veicoli.

Art. 20 (Registrazione contratto)

Il presente contratto è fatto esente dalle spese ed imposte di registrazione.


Art. 21 (Riferimenti legislativi)

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa in materia.

Allegato: Schede.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, both written in black ink. The top signature is more stylized and compact, while the bottom one is more elongated and includes some vertical strokes.


**SERVIZI SCOLASTICI
CON MEZZI PRIVATI
2014/2015**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gennaro'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B.'.

SERVIZIO SCOLASTICO N°2

| | | |
|---|-----|---|
| Andata Ore 07,10 Media San Marino Tesserino N°9 Fattorino: Ercoles Daniela | Da: | Bandirola, Montegiardino, Cà Ugolino, Calligheria, Faetano, Monte Pulito, Cà Rigo, Murata, Scuola Media San Marino. |
|---|-----|---|

| | | |
|---|------|---|
| Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°9 Fattorino: Marro Angelina | Per: | Murata, Pianacci, Fiorentino, Serra, Cerbaiola, Montegiardino, Faetano, Monte Pulito, Cà Rigo. |
|---|------|---|



SERVIZIO SCOLASTICO N°3

| | | |
|--|-----|--|
| Andata Ore 07,20 Media Serravalle Tesserino N°21 Fattorino: Casadei Letizia | Da: | Via Antonio Canova, 5 Vie, Strada Lamaticcie, Bosche, Strada La Zanetta Strada Cà Valentino, Rovereta, Via dei Paceri, Falciano, Dogana Bassa, Via Consiglio dei Sessanta, Dogana, Via Tre Settembre, Ponte Mellini, Serravalle. |
|--|-----|--|

| | | |
|--|-----|--|
| Andata Ore 07,50 Elementare Cà Ragni e Dogana Tesserino N°21 Fattorino: Casadei Letizia | Da: | Via Tre Settembre, Piazza Enriquez, Via Cesare Cantù, Strada Cardio, Costa del Bello, Via Giuseppe Angeli, Strada Massilina, Via Benedetto di Giovanni, Via Pittulo Orso, Via Cà Ragni, Via Annibale degli Abbatì Olivieri, Via Olnano, Via Ponte Mellini, Via Tre Settembre, Via Consiglio dei Sessanta, Via Antonio Canova, Via G. Barbieri, Scuola El. Dogana , prosegue per Ranco Mauro, Via Consiglio dei Sessanta, Via Tre Settembre, Cesare Cantù, Via Cà Ragni, Scuola Elementare Cà Ragni . |
|--|-----|--|

| | | |
|--|------|-------------------|
| Andata Ore 12,45 Centro Formazione Professionale | Per: | C.F.P. per Mensa. |
|--|------|-------------------|


| | | |
|---|------|--|
| Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Tesserino N°21 Fattorino: Policano Rita | Per: | Ponte Mellini, Via Tre Settembre, Dogana, Via Consiglio Dei Sessanta, Dogana Bassa, Cinque Vie, Strada Lamaticcie, Bosche, Via Cà Valentino, Via dei Paceri, Falciano. |
|---|------|--|

| | | |
|---|------|---|
| Ritorno Ore 15,45 Elementare Serravalle Tesserino N°21 Fattorino: Raimondi Daniele | Per: | Via Olivella, Via 4 Giugno, Via Tre Settembre, Via Cà Ragni, Via Pitullo Orso, Via Angeli, Costa Del Bello, Via G. Baronio, Strada Cardio, Confine Galazzano, Costa del Bello, Strada la Ciarulla, Ghetto Censori, Strada la Ciarulla, Via Rancaglia. |
|---|------|---|

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

SERVIZIO SCOLASTICO N°4

| | | |
|--|------|--|
| Andata Ore 07,25 Media Serravalle Tesserino N°23 Fattorino: Grossi Paola | Da: | Strada Monte Olivo - Strada di Paderna Superstrada - Via Fiori, Cailungo, Ranco, Cà Vir, Rotatoria Fiorina, Lesignano, Poggio Ruggine, Piandolano, Ponte Mellini, Serravalle. |
| Andata ore 07,50 Elementare Serravalle Tesserino N°23 Fattorino: Grossi Paola | Da: | Via F. Fiori, Ranco, Cà Vir, Bivio Electronics, Rotatoria Fiorina, Lesignano, Poggio Ruggine, Piandolano, Ponte Mellini, Elementare Serravalle. |
| Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Tesserino N°23 Fattorino: Varis Marijliisa | Per: | Piandolano, Poggio Ruggine, Lesignano, Fiorina, Ranco, Cà Vir, Rotatoria Fiorina, Case Popolari, Serravalle. |
| Ritorno Ore 13,45 Scuola Superiore Tesserino N°3S Fattorino: Savioli Maria Grazia | Per: | Porta Paese, Murata, Casetti, Piscina, Poliedro, Croce, Serenella, Fiorina, Guidi Serravalle, Ponte Mellini, Dogana Piazza Tini, Galazzano. |
| Ritorno Ore 15,45 Elementare Serravalle Tesserino N°23 Fattorino: Grossi Paola | Per: | Piandolano, Poggio Ruggine, Lesignano, Fiorina, Ranco Cà Vir, Rotatoria Fiorina, Case Popolari, Serravalle. |


SERVIZIO SCOLASTICO N°5

| | | |
|---|------|--|
| Andata Ore 07,20 Elementare Borgo Maggiore (1) Media San Marino Tesserino N°7 Fattorino: Plaza Adriana Cecilia | Da: | Ventoso, Via del Bando, Tavolucci, Strada di Valdragone, Titancoop, Case Popolari, Bivio Vinicola, Giorgetti, Bivio Caves, Bivio Frati, Gengone, Bivio Boschetti, Parcheggio Scuola Elementare di Borgo, Medie di Fonte dell'Ovo. |
| Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°8A Fattorino: Plaza Adriana Cecilia | Da: | Media San Marino , Murata Camping, Curva Palma, Ambasciata, ex Stazione, Porta del Paese, Crocefisso, ex UTS. |
| Ritorno Ore 13,50 Scuola Superiore Tesserino N°6A Fattorino: Plaza Adriana Cecilia | Per: | Porta del Paese, Ex Stazione, Murata, Borgo, Valdragone, Domagnano Centro, Strada Monte Olivo, Torraccia, Confine. |
| Ritorno Ore 16,00 Elementare Domagnano Tesserino N°8 Fattorino: Plaza Adriana Cecilia Venerdì Ore 15,30 | Per: | Scuola Elementare, Via Rodolfo di Castiglione, Cà Pirazzone , Via del Meridiano, Supestrada, Via Francesco Flora, Strada di Monte Olivo, Torraccia, Strada Montelupo, Confine, Strada di Paderna, Fiorina, Supestrada, Tavolucci. |




SERVIZIO SCOLASTICO N°6

| | | |
|---|------|---|
| Andata Ore 07,20 Media San Marino Tesserino N°8 Fattorino: Canini Loredana | Da: | Serravalle, Santolini, Fiorina, Centro Square, Giannoni, Bivio Vannucci, Domagnano Centro, Piazza, Bivio Croce, Bivio Valdragone, Tavolucci, Bivio Cailungo, Casetti, Fonte dell'Ovo. |
| Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°8 Fattorino: Mussoni Fiammetta | Per: | Murata, Borgo Maggiore, Casetti, Piscina, Tavolacci, Bivio Croce, Domagnano Piazza, Bivio Vannucci, Giannoni, Centro Square, Fiorina, Serravalle. |
| Ritorno ore 13,50 Scuola Superiore Fattorino: Mussoni Fiammetta Tesserino N°8B | Da: | Porta Paese, Murata, Borgo, Cailungo, Fiorina, Eletronics, Dogana Bassa, 5 Vie, Bosche. |
| Ritorno Ore 16,00 Elementare San Marino Tesserino N°9 Fattorino: Carlini Ester | Da: | Scuole Elementare Città, Cella Bella, Via del Voltone, Ambasciata, Ex Stazione, Porta del Paese, P.le delle Nazioni Unite, Via G. Giacomini. |



SERVIZIO SCOLASTICO N°8

| | | |
|--|-------------|--|
| <p>Andata Ore 07,15 Media San Marino Elementare Borgo Maggiore Tesserino N°10 Fattorino: Petreti Loredana</p> | <p>Da:</p> | <p>Corianino, Lago, Cà Mularoni, Cà Chiavello, Rotonda, Maiano, S. Giovanni, (Ore 7.45 Coincidenza con Servizio n° 10 (da Ugolini), Centro Studi Fonte dell'Ovo.</p> |
| <p>Andata Ore 07,50 Elementare Montegiardino Tesserino N°10 Fattorino: Petreti Loredana</p> | <p>Da:</p> | <p>Via Impietrata, Piazza 12 Ottobre, Via 21 Settembre, Centro Commerciale C'E, Bruciate, Strada della Serra, Centro Gualdre, Cerbaiola, Bandirola, Via del Progresso, Cà Giorgino, Macchie, Strada Cando, Case Popolari, Strada Lodola, Scuole Elementare Montegiardino.</p> |
| <p>Andata Ore 08,10 Elementare Montegiardino Tesserino N°10 Fattorino: Petreti Loredana</p> | <p>Da:</p> | <p>Strada Maidrano, Ca' Giorgino, Strada delle Macchie, Elementare Montegiardino.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°10 Fattorino: Petreti Loredana</p> | <p>Per:</p> | <p>Cà Rigo, Monte Pulito, Corianino, Lago, Cà Mularoni, Cà Chiavello, Rotonda, Maiano.</p> |
| <p>Elementare Faetano Ritorno Ore 15,45 Venerdì Ore 15,15 Tesserino N°19 Fattorino: Lazzarini Monia</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Via Cà Giacomo, Strada Belmonte fino Cà Ugolino, Strada del Marano, Strada Cà Mularoni, Strada del Molino, Lago, Strada del Fosso, Corianino, Strada dei Broccoli, eventualmente fino a Borgo Maggiore.</p> |


Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and a vertical line with a signature at the bottom.



SERVIZIO SCOLASTICO N° 10

| | | |
|--|------|--|
| Andata Ore 07,25 Scuola Media San Marino Fattorino: Leardini Federica Tesserino N°10 | Da: | Monte Pulito, Cà Rigo, Monte Andreino, Rotatoria Ex Acqua e Gas (Coincidenza con Servizio N°8 (Benedettini Elias 2)) |
| Andata Ore 07,35 Elementare Borgo Maggiore Fattorino: Leardini Federica Tesserino N°3 | Da: | (Coincidenza con Servizio n° 8 (Benedettini Elias 2)) Monte Andreino, Cà Rigo, Bivio Valdragone, Via Masio di Tonso, Gengone, Scuola Elementare di Borgo Maggiore. |
| Andata Ore 08,00 Elementare San Marino e Murata Fattorino: Leardini Federica Tesserino N°3 | Da: | Cà Berlone, S. Mustiola, Via Pietro Massano, Montalbo, Via Napoleone Bonaparte, Elementare Città , Via del Serrone, Murata, Via delle Carrare, Elementare Murata. |
| Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°3 Fattorino: Grossi Paola | Per: | Murata, Bivio Faetano, Monte Andreino, Cà Rigo, Borgo Maggiore Bar Forcellini, Via Ordelaffi, Strada di Valdragone, Domagnano Rotatoria, Via del Meridiano, Rotatoria di Fiorina. |
| Ritorno Ore 15,30 Elementare Borgo Maggiore Tesserino N°3 Fattorino: Crescentini Orietta | Per: | Borgo "AREA", Lavanderia Self., Cà Melone, Ventoso, Serra, Laghi. |
| Elementare Cailungo Ritorno ore 14,00 (Mercoledì e Venerdì) Ritorno ore 16,30 (Lunedì Martedì Giovedì) Fattorino: Crescentini Orietta Tesserino N°11 | Per: | Via Cà dei Lunghi, Strada della Quercia Ferita (sopra Ospedale) Via Nona Gualdaria, Ranco (ex Forno Giovagnoli). |
| Ritorno Ore 15,50 Elementare Domagnano Tesserino N°3 B Fattorino: Crescentini Orietta | Da: | Scuola Elementare, Via Ottava Gualdaria, Via Dei Tigli, Via Querce, Via Venticinque Marzo, inversione Domagnano Croce, Via Venticinque Marzo, Via Leo Marino Dominici, rotatoria Hospedale, Via Leo Marino Dominici, Strada Sesta Gualdaria. |

SERVIZIO SCOLASTICO N° 11

| | | |
|--|-------------|---|
| <p>Andata Ore 07,25 Media San Marino Tesserino per Medie (Bruciate) N°17 Tesserino N°9 A Fattorino: Non Previsto</p> | <p>Da:</p> | <p>Via Impietrata, Fiorentino, Bruciate, Via Giuliano Corbelli, Elem. Fiorentino, Strada di Gualdre, Via Pier Fornaccio, Piazza Fiorentino, Via Ventun Settembre, Crociale, Via Impietrata, Casa Rossa, Murata (Alfio), Medie Fonte dell'Ovo.</p> |
| <p>Andata Ore 07.45 Elementare Chiesanuova Tesserino N°9A Fattorino: Cavalli Cesarina</p> | <p>Da:</p> | <p>Pietraminuta, Poggio Casalino, Caladino, Strada la Venezia, Via Solaiolo, Strada dell'Olmeda, Strada del Pero Rosso, Via dei Faggi, Confini, Strada Fontescara, Via Corrado Forti, Elementare Chiesanuova. (8,15 2° giro) Via Corrado Forti, Via Ventura, Via Bentiveglia della Valle, Via Zoro, Via di Gianni, Via dei Casamenti, Strada San Giovanni in Corte, Scuole Cà Balducci, Teglio, Strada Aquisola, Elementare Chiesanuova.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,30 Elementare Borgo Maggiore Tesserino N°3 Bis Fattorino: Policano Rita</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Via del Bando, Via dei Casetti, Strada Genghe di Atto.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare Acquaviva Tesserino N°9A Fattorino: Policano Rita</p> | <p>Da:</p> | <p>Scuola Elementare, Via Nitella, Strada delle Moricce, Via Giovanni Guiduccio, Strada Molino Magi, Via F. da Montebello, Strada Molino Genga, Via Nitella, Via Rivo Fontanelle, Via Podere del Cipresso, a destra in salita in Via Genghettino, Via Rivo Fontanelle, Via U.G.D'Arnoli.</p> |







SERVIZIO SCOLASTICO N° 12

| | | |
|---|-----|--|
| Andata Ore 07,50 Elementare Cailungo Fattorino: Non Previsto Tesserino N° 11A | Da: | Ventoso, Gaviano, Serra Ventoso, Strada di San Michele, Laghi, Strada di San Michele, Ranco, Seggiano, Via Cà dei Lunghi, Via della Quercia Ferita, Via Cà dei Lunghi, Via Domopora, Elementare Cailungo. |
|---|-----|--|


| | | |
|--|------|---|
| Ritorno ore 15,30 Elementare Fiorentino Tesserino N° 10 Fattorino: Petreti Loredana | Per: | Bruciate, Via Cà Berto, Cerbaiola, Capanne, Bivio Strada la Levata. |
|--|------|---|

| | | |
|---|------|--|
| Ritorno Ore 16,00 Elementare Montegiardino Tesserino N° 10 Fattorino: Petreti Loredana | Per: | Scuola Elementare, Via Salice, Via del Progresso, Strada della Bandirola, Strada della Serra, Cerbaiola, Strada Rinalduccio di Carpegna, (Gualdre), Via Cà Berto, Strada le Bruciate, Via Vascone, Centro Comm.le CÈ, Via G. Corbelli, Strada di Gualdre, Via Pier Fornaccio, Piazza 12 Ottobre di Fiorentino, Via Ventun Settembre. |
|---|------|--|



SERVIZIO SCOLASTICO N°13

| | | |
|--|-------------|---|
| <p>Andata Ore 07,20 Media San Marino e Elementare Borgo Maggiore(1) Tesserino N°13 Fattorino: Novembre Lara</p> | <p>Da:</p> | <p>Via della Quercia Ferita Cailungo, Seggiano, San Michele, Laghi, Serra, Ventoso, Gaviano, Cà Melone (rotatoria Icas), Parcheggio Scuole Elementari Borgo Maggiore, strada Sottomontana, Via del Serrone, Via della Cella Bella, Centro Studi Fonte dell'Ovo.</p> |
| <p>Andata Ore 08,00 Elementare Acquaviva Tesserino N°13 Fattorino: Novembre Lara</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Giovanni Guiduccio, Strada Molino Magi, Via F. da Montebello, Strada Molino Genga, Via Nitella, Via Rivo Fontanelle, Via Podere del Cipresso, a destra in salita in Via Genghettino, Via Rivo Fontanelle, Via U.G.D' Amoli, Scuola Elementare.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino: N°17 Fattorino: Bermudez Mirian</p> | <p>Per:</p> | <p>Montalbo, Via Napoleone Bonaparte, Murata, Fiorentino, Bruciate, Centro Gualdre, Montegiardino, Strada delle Macchie, Strada Maidrano, San Giovanni, Maiano.</p> |
| <p>Elementare Cailungo Ritorno ore 14,00 (Merc. e Ven.) Ritorno ore 16,30 (Lunedì Martedì Per: Giovedì) Fattorino: Bermudez Mirian Tesserino N°11R</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Domopora, Via Cà Riccio, Via Cà Bartoletto, Seggiano, San Michele, Laghi, Ventoso, Gaviano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,50 Elementare Murata Tesserino N°11R Fattorino: Bermudez Mirian</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Erviano, Via delle Carrare (Case Popolari), Via M.Diodato Via San Donino, Casole, Strada del Lupo, Strada Terza Gualdaria, Via Piclaria, Via Erviano, Ghiandaio, Via delle Carrare, Pianacci.</p> |




SERVIZIO SCOLASTICO N° 14

| | | |
|--|-------------|--|
| <p>Andata Ore 07,00 Scuola Media San Marino Elementare Murata Elementari San Marino Tesserino N°12 Fattorino: Non Previsto</p> | <p>Da:</p> | <p>Via Seconda Gualdaria, Via Giovanni Guiduccio, Strada Molino Magi, Strada del Lavoro, Poggio Casalino, Fontevivo, Pietraminuta Monte Cucco, Strada Lambertizio, Pineta, Santa Mustiola, Cà Berardo, Canepa, Castellaro, San Donino, Scuola Elementare Murata, Strada del Lupo, Casetta, Scuola Media San Marino, Elem. San Marino.</p> |
| <p>Andata Ore 07,45 Elementare Domagnano Tesserino N°12 Fattorino: Non Previsto</p> | <p>Da:</p> | <p>Sterpeto, Strada Monte Olivo, Torracchia, Strada Monte Lupo, Strada Sargo, Paderna, Fiorina, Centro Square, Via Cà Raggio, Via dei Frassini, Via dei Pini, Via Ventotto Luglio, Tavolucci, Via Cà dei Lunghi, Via Leo Marino Dominici, Via Sesta Gualdaria, Via Ottava Gualdaria, Elementare Domagnano.</p> |
| <p>Andata Ore 8,15 Elementare Domagnano Tesserino N°12 Fattorino: Non Previsto</p> | <p>Da:</p> | <p>Piandavello, Campo Sportivo, Elementare Domagnano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino e C.F.P. Tesserino N°12 Fattorino: Yermak Hanna</p> | <p>Per:</p> | <p>Strada Ginestrina, Casetta Strada del Lupo, Casole, Castellaro, Canepa, Cà Berardo, Santa Mustiola, Pineta, Monte Cucco, Pietraminuta, Fontevivo, Poggio Casalino, Strada del Lavoro, Strada Molino Magi, Via Giovanni Guiduccio, Via Seconda Gualdaria.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,50 Elementare Murata Tesserino N°16 Venerdì ore 15,20 Fattorino: Yermak Hanna</p> | <p>Da:</p> | <p>Elementare Murata, Via Erviano, Via delle Ripe, Via Valserra, a sinistra in Via Penniciola, Via delle Carrare, Murata, Via del Serrone, Cella Bella.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare San Marino Tesserino N°16 Fattorino: Yermak Hanna Venerdì ore 15,30</p> | <p>Da:</p> | <p>Elementari San Marino per Rotatoria Cella Bella, Via N. Bonaparte, Montalbo, Via Pietro Massano, Santa Mustiola, Cà Berlone, Cà Berardo, Canepa, Carrare, Murata.</p> |

SERVIZIO SCOLASTICO N° 15



| | | |
|---|-------------|---|
| <p>Andata Ore 7,10 Scuola Media San Marino Tesserino N°16 Fattorino: Andreotti Giada</p> | <p>Da:</p> | <p>Strada delle Macchie per Piazza Montegiardino coincidenza con bus Servizio 2 (Benedettini 2).</p> |
| <p>Andata Ore 7,30 Elementare Fiorentino Tesserino N°16 Fattorino: Andreotti Giada</p> | <p>Da:</p> | <p>Strada di Levata, Strada della Serra, Cerbaiola, Capanne, Strada delle Volte, Strada Rinalduccio di Carpegna, Via Cà Berto, Bruciate, Scuola, Case Popolari, Strada di Gualdre, Via Impietrata, Pianacci, Crociale, Ponte, Bivio Valle S. Anastasio, Piazza 12 Ottobre, Fiorentino, Elementare Fiorentino.</p> |
| <p>Andata Ore 08,00 Elementare Murata Tesserino N°16 Fattorino: Andreotti Giada</p> | <p>Da:</p> | <p>Pianacci, Casa Rossa, Motel Alfio, Strada del Lupo, Casetta, Castellaro, (girare inizio Carvepa) Casole, Case Popolari, Ghiandaio, Elementare Murata.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,30 Elementare Borgo Maggiore Tesserino N°11R Fattorino: Canini Loredana</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Ordelaifi, Caves, Strada Serrabolino, Strada Sesta Gualdaria, Via Masio di Tonsio, Cà Rigo, Monte Andreino, San Giovanni, Maiano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare Chiesanuova Venerdì ore 15,30 Tesserino N°12 Fattorino: Mazza Mariana</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Via Andrea Barbieni, Via Corrado Forti, Via Ventura di Michele, Via Bentivegna della Valle, Via Zoro, Via Lunga, Via Ventura di Michele, Strada del Ponte.</p> |



Handwritten signature and initials, possibly 'Mazza Mariana', located at the bottom right of the page.


SERVIZIO SCOLASTICO N° 16

| | | |
|--|------|--|
| Andata Ore 07,35 Media Serravalle Elementare Serravalle Tesserino N°15 Fattorino: Non previsto | Da: | Via G. Barbieri, Via Antonio Canova, Strada la Creta, Strada Lamaticcie (Confine Torraccia), Strada Lamaticcie, Strada Fondo Rio, Centro Azzurro, Sottopasso, Via Ponte Mellini in salita, Rotatoria, Via Marino Moretti, Scuola Media e Elementare Serravalle. |
| Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Tesserino N°15 Fattorino: Ergene Serap | Per: | Strada Lamaticcie, Strada la Creta fino M. Dativo, Strada Fondo Rio, Strada della Cava, Strada di Paderna, Valgiurata , Strada di Monte Olivo. |
| Ritorno Ore 15,45 Elementare Serravalle Tesserino N°,15 Fattorino: Sircu Angela | Per: | Strada della Cava, Strada Vitalba, Strada Fondo Rio, Strada Lamaticcie, Strada la Creta fino M. Dativo. |
| Ritorno Ore 16,00 Centro Formazione Professionale Tesserino N°24 | Per: | C.F.P., Superstrada, Fiorina, Domagnano piazza, Tavolucci, Ventoso, Acquaviva, Gualdicciolo, Chiesanuova. |

SERVIZIO SCOLASTICO N°17


| | | |
|--|-------------|--|
| <p>Andata Ore 07,40 Elementare Borgo Maggiore Fattorino: Non previsto Tesserino N°19</p> | <p>Da:</p> | <p>Via Anita Garibaldi, Via Belzoppi, Via Aurelio Saffi, Via Ugo Bassi, Via G. D'Olanda, Via Cellette, Via Calintufo, Via Boschetti, Scuola Elementare Borgo.</p> |
| <p>Andata Ore 07,50 Elementare Faetano Tesserino N°19 Fattorino: Non previsto</p> | <p>Da:</p> | <p>Strada del Fosso, Strada dei Broccoli, Corianino, Lago, Strada del Marano, Strada del Molino, Cà Mularoni, Strada Belmonte (fino a Cà Ugolino), Via Cà Giacomo, Scuola Elementare Faetano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N° 13 Fattorino: Novembre Lara</p> | <p>Per:</p> | <p>Gaviano, Ventoso, Serra, Cà Bigio, Ventoso, Laghi, San Michele, Seggiano, Via della Quercia Ferita Cailungo.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,35 Elementare Fiorentino Venerdì ore 15,05 Tesserino N°17 Fattorino: Cavalli Cesarina</p> | <p>Per:</p> | <p>Piazza 12 Ottobre Fiorentino coincidenza con Servizio Scolastico N°21 Elia's Tour, Strada del Ponte, Strada Rio di Colle, prosegue per Scuola Elementare Chiesanuova.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare Chiesanuova Venerdì ore 15,30 Tesserino N°17 Fattorino: Cavalli Cesarina</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Via Solaiolo, Strada dell'Olmeda, Strada del pero Rosso, Via dei Faggi, (Confine) Strada Fontescara, Via Corrado Forti, Strada del Ponte, Teglio, Strada Cà Balducci, Strada la Venezia, Strada del Lavoro, (Poggio Casalino) Strada Prima Gualdaria, (Pietraminuta) Gualdicciolo, Acquaviva.</p> |



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...', is written vertically on the right side of the page.

SERVIZIO SCOLASTICO N° 18


| | | |
|--|-------------|--|
| <p>Andata Ore 07,35 Media Serravalle Tesserino N°18 Fattorino: Mussoni Fiammetta</p> | <p>Da:</p> | <p>Capolinea Rovereta, Strada Rovereta, Via dei Paceri, Falciano, Strada del Bargello, Via Consiglio dei Sessanta, Via Campolungo, Via Tre Settembre, Via Quattro Giugno, Via Olivella, Scuola Media Serravalle.</p> |
| <p>Ritorno Ore 12,40 C.F.P. per Fonte dell'Ovo Tesserino N°18 Sabato escluso Fattorino: Savioli Maria Grazia</p> | <p>Da:</p> | <p>C. F. P., Borgo Maggiore Rupe x coincidenze ore 12.55 Fonte dell' Ovo. Fermate: Hotel Gasperoni - Giannoni - Hotel Rossi - Piscina - Casetti - Borgo Maggiore - Murata.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°18 Fattorino: Savioli Maria Grazia</p> | <p>Per:</p> | <p>Fonte dell' Ovo, Borgo Maggiore, Via del Bando, Via Decima Gualdaria, Ventoso Confine, Cà Martino.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,45 Scuola Superiore Tesserino N°13 Fattorino:</p> | <p>Per:</p> | <p>Porta Paese, Murata, Pianacci, Fiorentino, Serra, Cerbaiola, Montegiardino, Faetano, Monte Pulito, Cà Rigo.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,30 Elementare Borgo Maggiore Tesserino N°18 Fattorino: Plaza Adriana Cecilia</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Ordelaiffi, Gengone, Strada di Valdragone, Sottopasso, Righi, Piscina, Via del Bando, Via dei Casetti.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare Domagnano Tesserino N°8 Fattorino: Plaza Adriana Cecilia Venerdì Ore 15,30</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Via Rodolfo di Castiglione, Cà Pirazzone, Via del Meridiano, Supestrada, Via Francesco Flora, Strada di Monte Olivo, Torraccia, Strada Montelupo, Confine, Strada di Paderna, Fiorina, Supestrada, Tavolucci.</p> |



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is written vertically and appears to be a cursive name, possibly 'M. Savioli'.

SERVIZIO SCOLASTICO N°20

| | | |
|--|-------------|---|
| <p>Andata Ore 07,15 Scuola Media San Marino Tesserino N°20 Fattorino: Lazzarini Monia</p> | <p>Da:</p> | <p>Cerbaiola, Capanne, Centro Gualdre (Rinalduccio di Carpegna), Serra di Fiorentino, Scuola Media San Marino.</p> |
| <p>Andata Ore 07,40 Elementare Faetano Tesserino N°20 Fattorino: Lazzarini Monia</p> | <p>Da:</p> | <p>Elementari Borgo, Gengone, Monte Andreino, Cà Rigo, Monte Pulito, Strada dei Serralli, Strada Campo del Fiume, Ca' cchiavello, Strada Campo del Fiume, Strada dei Serralli, Scuola Elementare Faetano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media San Marino Tesserino N°20 Fattorino: Crescentini Orietta</p> | <p>Per:</p> | <p>Murata, Pianacci, Crociale Fiorentino, Serra Fiorentino, Centro Gualdre (Rinalduccio di Carpegna), Mobilificio Gasperoni, Cerbaiola, Capanne.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,30 Elementare Borgo Maggiore Venerdi Ore 15,00 Tesserino N°9A Fattorino: Mussoni Fiammetta</p> | <p>Per:</p> | <p>Parcheggi Baldasserona, Via Anita Garibaldi, Via Belzoppi, Via Aurelio Saffi, Via Ugo Bassi, Via G. D'Olanda, Via Cellette, Via Calintufo, Via Boschetti.</p> |
| <p>Ritorno Ore 16,00 Elementare Domagnano Venerdi Ore 15,30 Tesserino N°3 Fattorino: Mussoni Fiammetta</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Campo Sportivo, Piandavello, Bar Blues, Via delle Minose, Via dei Pini, Via Cà Raggio.</p> |




SERVIZIO SCOLASTICO N°21



| | | |
|---|-------------|---|
| <p>Andata Ore 07.15 Scuola Superiore Fattorino: Ferrario Serenella Tesserino N°4A</p> | <p>Da:</p> | <p>Capolinea Rovereta, Strada Rovereta, Via dei Paceri, Falciano, Strada del Bargello, Via Consiglio dei Sessanta, Via Campolungo, Via Tre Settembre, Via Quattro Giugno, Via Olivella, Caillungo, Borgo Maggiore, Murata, Porta Paese Scuola Superiore.</p> |
| <p>Ritorno ore 12.50 Scuola Superiore Fattorino: Sulje Nziya Tesserino N°6A</p> | <p>Da:</p> | <p>Porta Paese, Murata, Borgo, Valdragone, Domagnano, Torraccia.</p> |
| <p>Ritorno ore 13.50 Scuola Superiore Fattorino: Sulje Nziya Tesserino N°4A</p> | <p>Da:</p> | <p>Porta Paese, Murata, Borgo, Domagnano Superstrada, Serravalle, Dogana Bassa, Falciano, Rovereta.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15.30 Elementare Fiorentino Tesserino N°4A Fattorino: Andreotti Giada</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Strada Rinalduccio di Carpegna, Strada delle Volte Centro Commerciale Sma, Due Archi, Rotatoria, Scuole Elementari, Via G. Corbelli, Strada di Gualdre, Via Pier Fornaccio, Piazza 12 Ottobre, Bivio Valle Sant'Anastasio, rotatoria, Pianacci.</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVIZIO SCOLASTICO N°22

| | | |
|---|------|--|
| Andata Ore 07,20 Scuola Superiore Fattorino: Varis Marjaliisa Tesserino N°6A | Da: | Confine, Torraccia, Strada Monte Olivo, Via Francesco Flora, Via del Meridiano, Domagnano Piazza, F. da Sterpeto, Valdragone, Strada Sesta Gualdaria, Via Ordelaifi, Porta del Paese. |
| Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Fattorino: Ercoles Daniela Tesserino N°7A | Da: | Media Serravalle, Ponte Mellini, Via tre Settembre, Dogana, Piazza Enriquez, Via Cesare Cantù, Strada Massilina, Via g. Angeli, Costa del Bello, Bivio Libra, Strada Cardio, Galazzano, Confine. |
| Ritorno Ore 15,40 Elementare Dogana Elementare Cà Ragni Tesserino N°7A Fattorino: Ergene Serap | Per: | Scuola Elementare Dogana , Via Ranco, Via G. Barbieri, Via Antonio Canova, Via Fondo AUSA, Campo Sportivo, Via Consiglio dei Sessanta, Via Campolungo, Dogana Piazza Enriquez, Elementare Cà Ragni , Via Pitullo Orso, Via Abate Stefano, Via Massilina, Via Costa del Bello, Via G. Baronio, Via Carlo Cantucci, Strada Cardio, Galazzano Confine, Via Cesare Cantù, Via Tre Settembre. |





SERVIZIO SCOLASTICO N°23

| | | |
|--|-----|---|
| Andata Ore 07,15 Scuola Superiore Fattorino: non prevista Tesserino N°2B | Da: | Confine, Gualdicciolo, Acquaviva, Ventoso Borgo, Murata, Ex Stazione, Porta Paese. |
|--|-----|---|



| | | |
|---|-----|--|
| Ritorno ore 13,00 Scuola Superiore Fattorino: Leardini Federica Tesserino N°2B | Da: | Porta Paese; Ex Stazione, Murata, Borgo, Via del Bando, Acquaviva, Gualdicciolo, Confine. |
|---|-----|--|

| | | |
|--|-----|--|
| Ritorno ore 13,50 Scuola Superiore ritorno Start x via del Lavoro Fattorino: Leardini Federica Tesserino N°2B | Da: | Porta Paese, Ex Stazione, Murata, Borgo Maggiore, Via del Bando, Acquaviva, Gualdicciolo, Confine. |
|--|-----|--|



SERVIZIO SCOLASTICO N°24 con bus 36 posti

| | | |
|--|-----|---|
| Andata Ore 07,35 Scuola Superiore C.F.P. Fattorino: Cassanelli Monica Tesserino N°1B | Da: | Capolinea Ati Confine Chiesanuova, Fiorentino, Pianacci, Murata, Via del Serrone, Voltone, Porta San Francesco, Scuola Superiore. |
| Andata Ore 8,10 Elementare San Marino Elementare Murata Fattorino: Cassanelli Monica Tesserino N°1B | Da: | Via Gino Giacomini, Via Cella Bella, Via del Serrone, Murata, Via del Serrone, Via del Voltone, ex stazione, Porta San Francesco, Via Gino Giacomini, Via N. Bonaparte, Scuola Elementare San Marino , Fonte dell' Ovo, Via Piclaria, Via Erviano, Scuola Elementare Murata . |
| Ritorno Ore 12,50 Scuola Superiore C.F.P. Tesserino N°1B Fattorino: Cassanelli Monica | Da: | Porta Paese, Murata, Pianacci, Fiorentino, Chiesanuova Confine. |

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "TRASPORTO STUDENTI ANNI
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017"

Premesso che:

- a) La Delibera C.d.S. N°8 del 18 settembre 2014 ha autorizzato l'A.A.S.S. a redigere il presente contratto;
- b) La Delibera C.d.A. dell'A.A.S.S. N°105 del 24 Settembre 2014 ha dato mandato al Presidente del C.d.A. - Arch. Anthony Bucci per sottoscrivere il presente contratto di trasporto scolastico;
- c) Il presente contratto avrà durata pari a tre anni e opzione di proroga di altri 2 da esercitarsi con Delibera del C.d.S. e verifica di corretta applicazione dopo un anno;

ciò premesso

fra **P.A.A.S.S.** - sita in San Marino - Via A. di Superchio, 16 - 47893 - Cailungo - rappresentata dal Presidente Arch. Anthony Bucci e la Società **MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO S.r.l** - C.O.E. SM 06032, sita in San Marino in Via Rio Cerbiano, 6 - 47897 - Fiorentino - nella persona del Sig. Guidi Marco in qualità di Amministratore Unico della Società

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO S.r.l. assume l'incarico di eseguire - senza eccezione alcuna - il Servizio di "Trasporto Studenti Anni 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017", alle modalità tutte previste dal Capitolato d'Appalto, e Tabella Servizi Scolastici che fanno parte integrante del presente Contratto.
- 2) L'importo contrattuale del Servizio è previsto in **€. 150.304,44/anno servizi extra esclusi** e comunque verrà conteggiato sui giorni effettivamente svolti.

3) La durata contrattuale è concordata in anni 3 (tre) con scadenza al termine dell'anno scolastico 2016/2017. E' in facoltà della Ditta Appaltatrice recedere dal presente contratto dando un preavviso all'A.A.S.S. non inferiore a sei mesi.

4) La Società MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO S.r.l. presta una cauzione definitiva di €. 15.030,44= pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale annuale, consegnando una Fidejussione Bancaria rilasciata dalla BANCA DI SAN MARINO SPA con lettera N° 5680 del 04/12/15 scadenza 30 Settembre 2017.

5) L'A.A.S.S. eseguirà i pagamenti anticipati ai vettori privati dei servizi sino al 30 Aprile di ogni anno scolastico, con conguaglio finale liquidato entro il 30 Luglio di ogni Anno Scolastico.

6) I servizi scolastici così come previsti nell'anno scolastico 2013/2014.

7) Alle suddette linee si applica uno sconto del 4% sulle tariffe degli autobus da 30-36-53 posti e del 6% su scuolabus da 22-36 posti.

Conseguentemente i prezzi così aggiornati sono presenti nel capitolato che fa parte integrante del presente contratto.

8) Nel presente contratto è prevista la fornitura a titolo gratuito di 273 viaggi extra; l'eventuale eccedenza verrà remunerata in base tariffe dell'Anno Scolastico 2013/2014.

9) E' vietato l'utilizzo da parte della ditta appaltatrice di automezzi con età di immatricolazione superiore a vent'anni, in caso di utilizzo di autobus aventi un'età superiore ai 15 anni (ma inferiore ai venti) è prevista a far data dal 1 Gennaio 2015 una decurtazione tariffaria del 20%.

In via transitoria e fino al 31/12/2014 è consentito l'utilizzo di mezzi con età superiore ai 15 anni ed inferiore ai venti senza alcuna riduzione tariffaria.

10) Il presente contratto è fatto esente dalle spese di registrazione.



11) Resta inteso che il presente contratto recepisce tutte le norme di legge in materia di prestazione di opera e/o servizi.

12) Il presente contratto decade automaticamente qualora la Società MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO S.r.l. ceda la propria azienda e/o licenza e/o attività oppure la alieni a qualsiasi titolo.

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto nella Sede dell'A.A.S.S. in data 20/11/2014

Il Presidente A.A.S.S.

- Arch. Anthony Bucci -




La Ditta Appaltatrice

- MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO

S.r.l.-

Morri Autobus Gran Turismo s.r.l.





REPUBBLICA DI SAN MARINO
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

A.A.S.S.

**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
E CONTRATTI**

OGGETTO : . . . CAPITOLATO D'APPALTO . . .
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI

Prot. n.

San Marino, li **Novembre 2014**

CAPITOLATO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (di seguito A.A.S.S) appalta servizi di trasporto studenti delle scuole di ogni ordine e grado dai luoghi di residenza sparsi nel territorio della Repubblica ai vari istituti scolastici.

Il presente contratto di appalto è tassativamente subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 1 (Servizi)

L'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi, oggetto del presente contratto, mette a disposizione dell'A.A.S.S. autobus, con conducente, con posti non inferiori a:

| tipo di mezzo | N° posti a sedere |
|----------------------|--|
| scuolabus piccolo | 22 |
| scuolabus grande | 29 + posto accompagnatore + posto disabili |
| Autobus piccolo | 30 |
| autobus grande | 51 |

Il numero degli autobus, potrà variare in più o in meno, a seconda della necessità di trasporto in funzione del numero degli studenti per le varie scuole.

Il calendario scolastico verrà reso noto dalle Autorità competenti e pubblicato con Decreto Reggenziale avrà decorrenza, di massima, dal 19 Settembre e terminerà il 15 Giugno di ogni anno.

Art. 2 (Impegno)

Il Servizio si articolerà secondo i percorsi e le fermate compilati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base del numero degli studenti iscritti in ogni scuola di ordine e grado e comunque da espletarsi in un arco orario compreso dalle ore 07,00 alle ore 17,30 circa. Fanno parte dell'attività anche le corse extra svolte su richiesta delle Direzioni scolastiche (vedere Art. 8).

Art. 3 (Scadenza)

Il Contratto avrà durata triennale a partire dall'anno scolastico 2014/2015, e opzione di proroga di altri 2 anni da esercitarsi con Delibera del Congresso di Stato e verifica di corretta applicazione dopo un anno.

Art. 4 (Percorsi e fermate)

I servizi scolastici oggetto del presente Capitolato sono da espletarsi secondo quanto previsto nelle tabelle allegate.

Ogni modifica dei servizi da parte della Ditta appaltatrice deve essere preventivamente autorizzata dall'A.A.S.S.

L'A.A.S.S. che ha il compito di coordinare tutti i trasporti scolastici, ha la facoltà di approntare tutte le variazioni di percorso, orario, fermate che si rendessero necessarie senza che l'Appaltatore possa richiedere variazioni di compenso, tranne per i casi contemplati nel presente Capitolato (Art.12).

Il servizio di trasporto scolastico, dovrà essere espletato in maniera da garantire il rispetto degli orari scolastici e gli orari stabiliti per il rientro degli studenti alle proprie abitazioni.

Art. 5 (Autobus)

L'Appaltatore dovrà utilizzare autobus conformi alle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e di sicurezza, possedere integrale copertura assicurativa con i massimali adeguati al numero di posti e passeggeri trasportati in ordine ad ogni rischio derivante dall'espletamento del servizio.

Gli autobus oggetto del presente Contratto, devono essere esclusivamente targati RSM.

L'Appaltatore, nel caso di sostituzione, deve darne comunicazione preventiva all'A.A.S.S.

E' fatto divieto da parte della ditta appaltatrice di utilizzare automezzi con età di immatricolazione superiore a vent'anni, in caso di utilizzo di autobus aventi un'età superiore ai 15 anni è prevista a far data dal 01 Gennaio 2015 una decurtazione tariffaria del 20%.

Nel caso di utilizzo di scuolabus grandi, questi dovranno avere data di prima immatricolazione non antecedente al 01/07/2006, con posti non inferiori a 29 con, in aggiunta, posto per accompagnatore e posto per disabile, dotati di pedana per disabili, aria condizionata, sospensioni pneumatiche, rallentatore elettromagnetico, e riscaldamento supplementare Tipo Webasto o equivalente di potenza minima di 5Kw; per quanto riguarda l'utilizzo di scuolabus piccoli, questi dovranno avere data di prima immatricolazione non antecedente al 01/07/2006 con posti non inferiori a 22, in aggiunta aria condizionata, porte ad apertura automatizzata, rallentatore elettromagnetico, e riscaldamento supplementare Tipo Webasto o equivalente di potenza minima di 5Kw.

In caso di avaria di un autobus con conseguente disservizio è consentita la sostituzione temporanea anche con un mezzo di analoghe caratteristiche tecniche e funzionali.

La Ditta comunque deve informare immediatamente il Servizio Trasporti e adoperarsi per rendere minimo il disservizio.

Art. 6 (Personale)

Il personale impiegato alla guida degli autobus, dovrà essere munito di patente D, del certificato di abilitazione professionale KD, possedere l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento del servizio ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di lavoro.

L'Appaltatore, dovrà assumersi la responsabilità dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale dipendente, di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche vigenti per Legge, nonché di quelle che fossero richieste da qualsiasi ente ed autorità competente.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno responsabile, riguardoso e corretto anche tenuto conto della giovane età degli utenti.

L'Appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire gli eventuali dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile anche su segnalazione delle Direzioni scolastiche.

Le segnalazioni e i richiami dell'A.A.S.S. sono impegnative per l'Appaltatore.

Il Servizio Trasporti ha il compito di controllo e verifica del regolare svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore, entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico, dovrà inviare al Servizio Trasporti:

- a) L'elenco del personale che verrà utilizzato alla guida degli Autobus, comprendente copia della patente di guida e KD in possesso;

b) Le procedure che deve seguire l'autista in caso di emergenza del mezzo causa avarie meccaniche; attestati di partecipazione a corsi (ad es. primo soccorso, antincendio, etc.).

Art. 7 (Passeggeri)

L'Appaltatore è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a consentire l'accesso sugli automezzi adibiti al servizio scolastico ai soli studenti provvisti di regolare tesserino, ai professori, maestri, all'eventuale sorvegliante ed alle persone autorizzate per iscritto dall'A.A.S.S.

È fatto divieto per l'Appaltatore effettuare sugli autobus carichi superiori a quelli consentiti e riportati nelle carte di circolazione.

Art. 8 (Servizi extra)

Nell'attività giornaliera dovranno essere svolti anche tutti i servizi necessari alle attività complementari delle varie scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola materna, nell'ambito dell'orario di cui all'Art. 2 (Impegno).

L'Appaltatore nell'arco orario di cui sopra è obbligato a mettere a disposizione del Servizio Trasporti le necessarie vetture con il relativo personale.

Il Servizio provvederà ad inviare per tempo i prospetti dei servizi relativi alle richieste delle varie scuole.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in tempo reale, al Servizio i nominativi dei conducenti che espletteranno i viaggi per le attività didattiche.

L'Appaltatore dovrà, mensilmente, comunicare per iscritto al Servizio Trasporti il numero e il tipo di viaggi effettuati, suddividendoli per tipo di scuola e destinazione.

Durante l'orario delle lezioni l'Appaltatore è tenuto a dare il proprio recapito telefonico, in territorio, al Servizio Trasporti per ogni possibile esigenza connessa all'attività scolastica e intervenire nel tempo massimo di 20 minuti.

Art. 10 (Assicurazioni)

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire, mediante polizze assicurative, i rischi per la Responsabilità Civile verso terzi di tutte le persone trasportate sugli autobus fino al limite di posti previsti nella carta di circolazione.

I relativi massimali non dovranno essere inferiori a 24 milioni di euro.

A tale proposito l'Appaltatore è tenuto ad esibire all'A.A.S.S., entro il mese di Settembre di ciascun anno, le polizze assicurative.

Art. 11 (Controlli)

L'A.A.S.S. ha la facoltà di compiere, attraverso i propri Organi Tecnici ed Amministrativi, ogni possibile controllo per accertare la regolare funzionalità del servizio, l'efficienza delle vetture e quant'altro attinente.

Art. 12 (Variazioni ai compensi)

Nel caso in cui vi siano delle variazioni, anche temporanee, in più o in meno, oltre il 10% rispetto al chilometraggio base giornaliero del servizio previsto in sede di appalto, verrà corrispondentemente riconosciuto o detratto dal prezzo pattuito un importo di €. 1,00= per ogni Km extra al di sopra o al di sotto della soglia del 10%;

Art. 13 (Approvvigionamento carburanti)

E' fatto obbligo tassativo per la Ditta Appaltatrice di approvvigionare il carburante all'interno della Repubblica di San Marino e di presentare mensilmente al Servizio Trasporti dichiarazione o documentazione attestante la fornitura da parte di Stazioni di rifornimento Sammarinesi. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste all'Art.18.

Art. 14 (Divieto di subappalto e cessione)

E' fatto espresso divieto di subappaltare in tutto o in parte, salva preventiva autorizzazione dell'A.A.S.S., l'esecuzione del servizio appaltato. Ugualmente e fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto relativo all'esecuzione del Servizio appaltato a terzi, senza l'espressa preventiva autorizzazione dell'A.A.S.S.

Art. 15 (Prezzi e Revisione prezzi)

Il compenso base giornaliero definiti per tipologia mezzo così come identificati al superiore art 1 sono definiti nella seg. Tabella:

| tipo di mezzo | Compenso base |
|----------------------|----------------------|
| scuolabus piccolo | €. 273,85 |
| scuolabus grande | €. 332,52 |
| Autobus piccolo | €. 332,52 |
| autobus grande | €. 359,58 |

Il compenso base giornaliero e per le corse extra per il servizio di cui trattasi è fisso ed invariabile per il primo Anno, per il secondo e terzo anno si riconoscerà la corresponsione di un adeguamento pari al 50% all'indice ISTAT.

E' facoltà dell'A.A.S.S. e dell'appaltatore, in caso di variazioni su base trimestrale del prezzo del carburante del +/- 5%, di chiedere un "adeguamento carburante" sul compenso base giornaliero che verrà calcolato con la seguente formula:

Adeguamento Carburante = 30% compenso giornaliero +/- variazione trimestrale costo carburante.

Art. 16 (Nuovi servizi)

A seguito variazione della popolazione studentesca tale da richiedere nuovi servizi la Ditta, disponendo dei mezzi e del personale, può essere interpellata per mettere in campo nuovi servizi sulla base di prezzi che verranno concordati con criteri di proporzionalità rispetto ai prezzi del Contratto in essere.

L'A.A.S.S. si riserva di valutare, in qualsiasi momento, la possibilità di apportare modifiche, integrazioni dei percorsi dovute a motivi di sicurezza e funzionalità del Servizio in accordo con l'Appaltatore.

L'A.A.S.S. si riserva comunque la facoltà di svolgere Gare d'Appalto per l'assegnazione di nuovi servizi.

Art. 17 (Calendario)

Il calendario scolastico - determinato dalle Autorità competenti - stabilisce i giorni di apertura delle scuole. Tale calendario costituisce, per la Ditta, il documento di base per la effettuazione dei servizi.

Le Autorità scolastiche hanno comunque facoltà di concedere - a loro discrezione - giorni 3 (tre) all'anno di vacanza.

Il Servizio Trasporti dovrà darne notizia all'Appaltatore con almeno 24 ore di anticipo.

In forza di quanto sopra la Ditta avrà diritto al pagamento di tutti i giorni di scuola previsti dal calendario, diminuiti di 3 (tre).

Nulla avrà diritto la Ditta in caso di chiusura delle scuole per motivi di ordine sanitario o di altro genere.

Qualora le Autorità scolastiche decidessero di variare il calendario scolastico autorizzando l'apertura delle scuole oltre i giorni previsti dal calendario medesimo, la Ditta avrà diritto alla retribuzione base contrattualmente prevista.

Il Servizio Trasporti dovrà avvisare la Ditta almeno 5 (cinque) giorni prima.

Art. 18 (Penali)

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità dei servizi, fatti salvi eventi di forza maggiore. In caso di interruzione degli stessi, dovrà corrispondere all'A.A.S.S. l'ammontare del costo giornaliero del servizio per ognuno dei giorni interessati dall'interruzione. In caso di agitazioni sindacali l'espletamento del servizio può non essere garantito e pertanto non decorrono le penali fermo restando l'impegno della Ditta Appaltatrice, di risolvere quanto prima la situazione di criticità.

In caso di inadempimento ad ogni obbligo contrattuale, accertato dalle competenti Autorità o dagli Organi di Controllo dall'A.A.S.S., l'Appaltatore dovrà sottostare ad una penale giornaliera pari al doppio del compenso base giornaliero per vettura.

E' in ogni caso facoltà dell'A.A.S.S. dichiarare la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento, includendo in tale fattispecie la mancata esecuzione del servizio per più di dieci giorni, anche non continuativi, per ogni anno scolastico.

In caso di inosservanza dell'obbligo di approvvigionamento dei carburanti di cui all'Art. 13 è prevista una sanzione pari a 50 euro per ogni servizio e per ogni giorno non coperto dalla documentazione di cui all'Art. 13.

Le penali, in caso di inadempienza contrattuale, verranno applicate successivamente al I° richiamo scritto riferito al N° del servizio effettuato.

Art. 19 (Ricovero mezzi)

- a) Le Imprese appaltatrici devono disporre in maniera esclusiva di uno spazio nel territorio della Repubblica di San Marino dove ricoverare tutti gli autobus di proprietà o in locazione anche finanziaria;
- b) i veicoli indicati nell'Appalto devono stazionare stabilmente quando non utilizzati per altri servizi presso il luogo indicato di ricovero dei veicoli;
- c) il ricovero deve essere recintato e/o al chiuso. Per spazio recintato si intende un'area delimitata da una recinzione in rete metallica e/o muratura e/o ringhiera di altezza non inferiore ad 1 metro posta sul perimetro dell'area e che lo chiuda completamente in modo tale da non permettere l'introduzione delle persone attraverso di essa quando il passaggio di ingresso è chiuso;
- d) il ricovero deve avere uno spazio sufficiente per permettere il regolare ed agevole parcheggio di tutti i veicoli dell'impresa all'interno di esso;
- e) il ricovero deve essere dotato di servizi igienici;
- f) il ricovero deve disporre di forniture attive di energia elettrica, illuminazione e di acqua corrente;

g) all'interno del ricovero deve essere sempre disponibile un minimo di attrezzatura (caricabatteria per avviamento di emergenza, compressore d'aria, manometri, chiavi inglesi ed utensili elettrici, ricambi di relè, lampadine e fusibili, cinghie, soffietti sospensioni) in modo da sopperire a piccole avarie e tale da intervenire soprattutto al momento dell'avviamento dei veicoli.


Art. 20 (Registrazione contratto)

Il presente contratto è fatto esente dalle spese ed imposte di registrazione.


Art. 21 (Riferimenti legislativi)

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa in materia.

Allegato: Schede.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'A. M.', located on the right side of the page.A smaller, more cursive handwritten signature in black ink, located below the first signature on the right side of the page.

**SERVIZI SCOLASTICI
CON MEZZI PRIVATI
2014/2015**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the right, a horizontal line crossing it, and a loop on the left.A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, cursive mark.

SERVIZIO SCOLASTICO N° 1

| | | |
|---|-------------|--|
| <p>Andata Ore 07,15 Media Serravalle Tesserino N°22 Fattorino: Porru Barbara</p> | <p>Da:</p> | <p>P.zza Enriquez, Via Tre Settembre, Via Cà Ragni, Via Pittulo Orso, Via Benedetto da Giovanni, Via Giuseppe Angeli, Via Baronio, Via C. Santucci, Via Lazzari da Urbino, Via Costa del Bello, Strada la Ciarulla, Scuola Media Serravalle.</p> |
| <p>Andata Ore 07,45 Elementare Dogana e Falciano Fattorino: Porru Barbara Tesserino N°22</p> | <p>Da:</p> | <p>Via Consiglio dei Sessanta (1°fermata davanti al fruttivendolo), W.T.C., Rotatoria Colorificio, Elementari Dogana, Via A. Canova, 5 Vie, Strada Lamaticcie, Str.Celidonia, Str. la Zanetta, Str. CaValentino, Rovereta, Via dei Paceri, Via del Camerario, Str. del Bargello, Falciano, Bosche, Scuole Elementari Falciano inizio ore 8.20.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Fattorino: Porru Barbara Tesserino N°22</p> | <p>Per:</p> | <p>Via Tre Settembre, Dogana, , Via Settembre, Via Cà Ragni, Via Pittulo Orso, Via Benedetto da Giovanni, Via Giuseppe Angeli, Via Baronio, Via C. Cantucci, Via Lazzari da Urbino, Via Costa del Bello, Strada la Ciarulla, Mensa, Serravalle, C.F.P.</p> |
| <p>Ritorno Ore 13,30 Centro Formazione Professionale</p> | <p>Da:</p> | <p>Mensa , Centro Formazione Professionale.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,40 Elementare Dogana Tesserino N°22 Fattorino: Porru Barbara</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Strada del Bargello, Rotatoria Colorificio, Falciano.</p> |
| <p>Ritorno Ore 15,50 Elementare Falciano Tesserino N°22 Fattorino: Porru Barbara</p> | <p>Per:</p> | <p>Scuola Elementare, Strada la Zanetta, Strada Cà Valentino, Rovereta, Zona Industriale, Via del Camerario, Rotonda Colorificio.</p> |

Porru

SERVIZIO SCOLASTICO N°9

| | | |
|--|------|---|
| Andata Ore 07,25 Elementare Dogana Tesserino N°4B Fattorino: Savioli Maria Grazia | Da: | Strada Lamaticcie (Celletta), 5 Vie, Strada la Creta, Via A. Canova, Elementare Dogana. |
| Andata Ore 07,35 Elementare Serravalle Tesserino N°4B Fattorino: Savioli Maria Grazia | Da: | Via Tre Settembre, Ponte Mellini, Via Olnano, Via Abbati Olivieri, Via Cà Ragni, Via Pittulo Orso, Via Benedetto di Giovanni, Via G. Angeli, a destra Costa del Bello, Via G. Baronio, Strada Cardio, Libra, Costa del Bello, Mensa, Strada la Ciarulla, Via Rancaglia, Scuola Elementare Serravalle. |
| Ritorno Ore 13,00 Media Serravalle Tesserini N°4B Fattorino: Raimondi Daniele | Per: | Media Serravalle, Ponte Mellini, Via Tre Settembre, Via dei 60, Dogana Bassa, WTC , Falciano, Rovereta. |
| Ritorno Ore 15,40 Elementare Dogana Tesserino N°4B Fattorino: Savioli Maria Grazia | Per: | Scuola Elementare, Via Antonio Canova, Strada la Creta, 5 Vie, Strada Lamaticcie, Strada Celidonia. |
| Ritorno Ore 15,50 Elementare Falciano Tesserino N°4B Fattorino: Savioli Maria Grazia | Per: | Scuola Elementare , Bosche, Strada Celidonia, Strada Lamaticcie, 5 Vie, Strada la Creta, Via Antonio Canova, Strada del Bargello, Rotatoria Colorificio, Via del Camerario, Via del Camerario, Strada del Bargello, W.T.C. , Strada Caiese. |

120



STUDIO LEGALE E NOTARILE

Avv. Maria Teresa Manzi

Avv. Paolo Mazzanti

San Marino, 28 novembre 2008

28 NOV 2008

NUMERO 4594
PAGINA 22

Spett.le
AASS
Direzione Generale
c.a. Arch. Emanuele Valli

comunicazione telefax al n. 0549 883 720
pagg. 1+16

Oggetto: Gara per appalto servizio trasporto studenti - ricorso amministrativo

Facendo seguito al colloquio telefonico, trasmetto in allegato la sentenza di appello che ha riformato la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello è giunto ad affermare che l'impugnazione dei provvedimenti è stata tempestiva. Al proposito risulta davvero difficile commentare - mantenendosi nei limiti della deontologia - il percorso argomentativo seguito dal Giudice. Infatti, pur in presenza di elementi inconfutabili (in primis l'ammissione delle parti e l'esistenza di notizie sulla stampa) idonei a dimostrare che i ricorrenti avevano conosciuto i provvedimenti impugnati in data immediatamente prossima al 19 settembre 2007, il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado, affermando che non esiste alcuna prova legale di tale conoscenza.

A questo punto - essendoci due giudicati difformi - il fascicolo sarà automaticamente trasmesso al Giudice di terza istanza.

In vista della predisposizione delle difese nel giudizio di terza istanza sarei grato se volette trasmettermi l'eventuale ulteriore documentazione in vostro possesso a comprova della data di ricezione della raccomandata del 19 settembre 2007 recante la comunicazione di non aggiudicazione del bando e di restituzione delle fidejussioni bancarie ai ricorrenti.

Con i miei migliori saluti.

Avv. Paolo Mazzanti



Via C. Cantù n. 104 - Centro Direzionale DIADP
47891 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM)
TEL. 0549 - 942816 FAX 0549 - 977156



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ricorso N. 24/2008 R.G. d'Appello

N. 276 di Repertorio

SENTENZA N. 20/2008

Nel Nome di Dio SS° e della Serenissima
Repubblica di San Marino

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO D'APPELLO
(Prof. Avv. Guido Guidi)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA D'APPELLO

nel ricorso n. 68/2007 di primo grado, n. 245 di repertorio

per la riforma della
Sentenza n. 25 del 10 maggio 2008, depositata in cancelleria il 12 maggio
2008

Appellanti: la società "MORRI AUTOBUS GRANTURISMO s.r.l.", in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la società "SAN MARINO
BUSTURS s.r.l.", in persona del legale rappresentante *pro-tempore* ed il
Signor MUSCIONI MARINO, tutti rappresentati e difesi in giudizio
dall'Avv. Marino Nicolini e dall'Avv. Alfredo Nicolini;

Appellato: "AZIENDA AUTONOMA di STATO per i SERVIZI
PUBBLICI (AASS)", in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa
in giudizio dall'Avv. Maria Teresa Manzi e dall'Avv. Paolo Mazzanti;

Appellato: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI)
rappresentata dalla capogruppo "F.lli Benedettini S.A., in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*,

(non costituita in appello)

per la riforma

della Sentenza del Commissario della Legge, facente funzioni di Giudice
Amministrativo di I° Grado, n. 25 del 10 maggio 2008, depositata in
cancelleria il 12 maggio 2008.

FATTO

Con atto del 26 novembre 2007, depositato in cancelleria il 29 novembre
2007, la società "Morri Autobus Gran Turismo s.r.l.", la società "San Marino
Busturs s.r.l." ed il Signor Marino Muscioni hanno impugnato "la gara

UFFICIO DEL REGISTRO
RICEVUTO DAL TRIBUNALE IL

18 NOV. 2008



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

d'appalto per il servizio di trasporto studenti anno scolastico 2007/2008 indetta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con lettera raccomandata 4/9/2007, riferimento 2980/22AP e lettere 19/9/2007 per la restituzione delle Fideiussioni Bancarie (...)"

I ricorrenti espongono che in data 4 settembre 2007 l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) aveva indetto una gara d'appalto a mezzo di licitazione privata per l'aggiudicazione del servizio di trasporto studenti per l'anno scolastico 2007/2008.

Successivamente, con lettera raccomandata datata 19 settembre 2007, l'Amministrazione aveva restituito alle ditte ricorrenti la fideiussione bancaria prodotta per la partecipazione alla gara, "in quanto la Vs Ditta non è risultata aggiudicatrice dell'Appalto ns. Prot. 2980/22AP del 04/09/2007 scaduto il 14/09/2007".

Solo in data 5 ottobre 2007 le Ditte ricorrenti prendevano visione degli atti del procedimento tra cui, in particolare, la deliberazione del C.d.a. dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007, con cui veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese con capogruppo la Ditta "F.lli Benedettini s.a."

L'atto di aggiudicazione specificava che l'assegnazione dell'appalto per il trasporto di servizio scolastico di cui alla Tabella A della lettera d'invito era avvenuto in favore dell'A.T.I. in quanto "unico offerente in grado di: 1) eseguire la totalità dei servizi richiesti nella lettera d'invito citata; 2) utilizzare nei tempi e nei modi definiti nel capitolato d'appalto i mezzi della tipologia "scuolabus".

Con il ricorso introduttivo gli odierni appellanti argomentano, in via preliminare, in ordine alla tempestività dell'impugnazione, per poi formulare, nel merito, cinque motivi di ricorso.

Riguardo ai profili di mero rito, i ricorrenti sostengono che il termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione decorre, ai sensi dell'art. 13 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, dalla piena conoscenza dell'atto lesivo che,

PROF. ING. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

nella specie, sarebbe avvenuta solo il 5 ottobre 2007, data in cui le Ditte ricorrenti hanno preso visione degli atti della procedura ad evidenza pubblica.

L'assoluta carenza di motivazione della lettera del 19 settembre 2007, contenente la sola comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto in favore di terzi, infatti, avrebbe impedito ai ricorrenti di conoscere le ragioni dell'aggiudicazione, rendendone impossibile l'impugnazione.

Quanto al merito. Con il primo motivo di ricorso le Ditte ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 15, comma 1, del Decreto del Consiglio Grande e Generale 20 gennaio 2000 n. 10, contestando che l'Amministrazione avrebbe adottato la procedura della licitazione privata, senza indicare i motivi per i quali si sarebbe derogato al generale criterio stabilito dal Decreto n. 10/2000, ovvero l'asta pubblica.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell'art. 17 del Decreto n. 10/2000, evidenziando come la lettera d'invito del 4 settembre 2007 avrebbe omissso di indicare i criteri prescelti per l'aggiudicazione e le modalità con cui era possibile ricorrere contro essa.

Il terzo motivo d'impugnazione lamenta la violazione dell'art. 36 del Decreto n. 10/2000, in quanto la gara d'appalto sarebbe stata espletata senza che l'A.A.S.S. abbia ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente ad impegnare l'importo presunto delle prestazioni richieste.

La quarta censura contesta la violazione degli artt. 106, 107 e 108 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, che richiedono un controllo preventivo di legittimità sulla gara da parte della Commissione della Finanza Pubblica, nella specie non avvenuto.

Con l'ultimo motivo d'impugnazione i ricorrenti contestano la legittimità della scelta con cui l'A.A.S.S. ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'A.T.I., sulla base di requisiti preferenziali non indicati nel bando di gara e quindi non conosciuti dalle ricorrenti.

PROF. AVV. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Con memoria depositata in cancelleria il 24 gennaio 2008, si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, rilevando l'inammissibilità del gravame perché tardivo e, nel merito, infondato.

In particolare l'A.A.S.S. eccepiva che la comunicazione del 19 settembre 2008, contenente l'esclusione delle ricorrenti dalla procedura, doveva essere impugnata nel termine decadenziale di legge, in quanto, chiaramente lesiva della sfera giuridica delle ricorrenti.

Con memoria del 25 gennaio 2008, si costituiva altresì l'Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria dell'appalto, la quale rilevava l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.

A supporto della tesi che sostiene la decadenza temporale del ricorso, la controinteressata evidenziava che la conoscenza dell'atto lesivo da parte dei ricorrenti poteva senza dubbio essere fatta risalire al 19 settembre 2007, data di invio del provvedimento di esclusione, e data in cui il Signor Bruno Morri, legale rappresentante della "Morri Autobus Granturismo s.r.l." ha rilasciato interviste ai giornali in ordine alla mancata aggiudicazione dell'appalto.

La sentenza con cui si chiude il primo grado di giudizio è del 10 maggio 2008.

Con essa viene dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla "Morri Autobus Gran Turismo s.r.l.", dalla "San Marino Busturs s.r.l." e dal Signor Marino Muscioni, perché notificato oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 13 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, con spese compensate.

La sentenza impugnata, in particolare, rileva che il termine decadenziale per la proposizione del ricorso decorre dalla data in cui è stato emesso il provvedimento lesivo che, nella fattispecie, è dato dalla comunicazione del 19 settembre 2007, con cui l'Amministrazione, manifestando univocamente la propria volontà, ha informato i ricorrenti di non essere risultati aggiudicatari dell'appalto.

Secondo il Giudice di prime cure, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tale provvedimento, lamentando almeno il difetto di motivazione,



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

pacificamente riconosciuto quale vizio di legittimità del provvedimento amministrativo.

Per queste ragioni, il termine decadenziale non poteva essere fatto decorrere dal successivo 5 ottobre 2007, data in cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza degli atti relativi alla procedura di gara, ed in particolare della delibera del C.d.a. dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007 contenente le motivazioni dell'aggiudicazione.

Il Giudicante di primo grado rileva, inoltre, che l'impugnazione proposta, quand'anche tempestiva, non sarebbe stata degna di accoglimento, perchè infondata nel merito.

Con atto depositato in cancelleria il 18 giugno 2008 gli originari ricorrenti interponevano appello avverso la sentenza di primo grado, contestandone la declaratoria d'inammissibilità e riformulando nel merito le censure non accolte in prime cure.

Con particolare riferimento alla pronuncia di inammissibilità, gli appellanti affermano che il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 13 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e nel rispetto del diritto di difesa contenuto nella Carta dei Diritti, decorre necessariamente dalla conoscenza del contenuto degli atti che si intendono impugnare poiché, in caso contrario, il ricorrente si troverebbe costretto ad impugnare un atto per motivi di illegittimità solo ipotetici ed eventuali, non conoscendone il contenuto.

Nella fattispecie ne deriverebbe che il termine di cui all'art. 13 della Legge 68/1989 decorre dal 5 ottobre 2007, data in cui gli odierni appellanti hanno preso visione degli atti del procedimento di aggiudicazione.

Quanto al merito, gli appellanti riproducono i cinque motivi d'illegittimità evidenziati in primo grado.

Con memoria depositata il 1° agosto 2008, si è costituita in appello l'Amministrazione resistente, ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno

PROF. AVV. GIUDICATO



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

dell'inammissibilità del gravame e sostenendo, altresì, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.

Con preciso riferimento alla declaratoria con cui si è chiuso il giudizio di primo grado, l'A.A.S.S. afferma che il criterio della piena conoscenza dell'atto, ai fini della sua impugnazione, è un criterio sussidiario applicabile solo quando non vi sia notifica del provvedimento o quando questa sia avvenuta successivamente alla sua piena conoscenza da parte del ricorrente.

Inoltre, quand'anche si volesse ritenere applicabile il criterio della piena conoscenza, la tardività dell'impugnazione verrebbe ugualmente dimostrata dalla documentazione prodotta in atti (rassegna stampa del 19 settembre 2007), dalla quale si desume che i ricorrenti avevano piena consapevolezza delle determinazioni assunte dall'A.A.S.S., già in quella data.

Nel merito, l'Amministrazione sviluppa alcune brevi considerazioni, a sostegno dell'infondatezza dei motivi di impugnazione proposti.

Conclude per la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Le memorie conclusionali dell'A.A.S.S. chiedono la conferma della decisione di primo grado "con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

La conclusionale per le parti appellanti chiede l'integrale riforma della decisione di primo grado unitamente alla condanna alle spese ed onorari di causa.

L'udienza di discussione d'appello si è tenuta il 20 ottobre 2008.

DIRITTO

La sentenza di primo grado dichiara inammissibile il ricorso, perché l'impugnazione è stata proposta decorso il termine decadenziale di cui all'art. 13 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

2007 AVV. GIUSEPPE CERRI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

A giudizio del Giudicante di prime cure il termine per l'impugnativa decorre dalla data in cui è stato emesso il provvedimento lesivo degli interessi del ricorrente che, nella specie, è rappresentato dalla comunicazione del 19 settembre 2007, con cui l'Amministrazione ha informato i ricorrenti di non essere risultati aggiudicatari dell'appalto.

Ne deriva che la notificazione del ricorso, intervenuta il 27 novembre 2007, è stata effettuata oltre il sessantesimo giorno di cui all'art. 13 della legge n. 68/1989.

Tale interpretazione è condivisibile solo in parte.

Come affermato nella gravata Sentenza, anche questo Giudice d'Appello non può che ribadire che il termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento amministrativo decorra dal momento in cui il destinatario acquista la piena conoscenza dell'esistenza dell'atto e della sua lesività, e ciò a prescindere dall'effettiva rappresentazione che lo stesso abbia di tutti gli specifici contenuti dell'atto.

In vero, l'onere di impugnare sorge nel momento in cui si ha la piena consapevolezza dell'esistenza di un provvedimento che incide negativamente sulla propria sfera giuridica.

In questo senso, come correttamente rilevato nella Sentenza impugnata, la comunicazione contenente il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura di appalto, precludendone definitivamente la possibilità di aggiudicazione, integra a pieno titolo tale requisito, con contestuale insorgenza dell'onere ad impugnare nel termine decadenziale.

Del resto, il provvedimento di esclusione può e deve essere immediatamente impugnato, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione, salvo proporre successivamente nuovi motivi di ricorso, quando, in un secondo momento, il ricorrente viene a conoscenza di eventuali ulteriori profili d'illegittimità dell'atto impugnato.

Infatti, così come avviene nell'ordinamento italiano, si deve ritenere ammissibile l'impugnativa dello stesso provvedimento per «vizi nuovi»,

PROF. AVV. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

originariamente non conosciuti né conoscibili, dei quali si ha piena contezza solo a seguito dell'accesso agli atti, effettuato, nel caso di specie, in data 5 ottobre 2008.

Questo, infatti, è quanto ammette l'art. 13 della Legge n. 68/1989, secondo cui *"il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (...)"*.

Da tale disposizione si può in vero agevolmente desumere che, fermo restando l'onere d'impugnativa dell'atto lesivo nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza della sua esistenza e lesività, qualora in seguito, allo spirare dello stesso, il ricorrente acquisti conoscenza di nuovi profili d'illegittimità, egli potrà ugualmente sottoporli al vaglio di legittimità del Giudice Amministrativo impugnandoli, entro sessanta giorni, attraverso la proposizione di un nuovo ricorso giurisdizionale.

Questo è il significato della disposizione qui sopra richiamata dove, per *"piena conoscenza"*, s'intende non tanto e non solo la conoscenza dell'atto che si intende impugnare, quanto anche la conoscenza (o per meglio dire la conoscibilità) dei differenti profili di illegittimità che affliggono l'atto.

Rimane tuttavia fermo l'onere dell'impugnazione dell'atto iniziale che, se non proposta, determinerebbe la cristallizzazione dei suoi effetti, impedendo una successiva, nuova, impugnativa.

Nel caso di specie, la mancata impugnazione della prima comunicazione di esclusione avrebbe, in vero, l'effetto di consolidare gli effetti lesivi dell'esclusione e dell'aggiudicazione.

Ciò posto, sia consentito auspicare un intervento legislativo volto ad introdurre nell'ordinamento l'istituto dei "motivi aggiunti", con ciò eliminando la necessità di promuovere un nuovo, ed autonomo, ricorso, avverso un atto già impugnato, pur se per motivi diversi.

Tutto ciò premesso, questo Giudice d'Appello ritiene di dover pervenire ad una pronuncia riformatrice della declaratoria di inammissibilità con cui si è

PROF. AVV. GIUD. GIUR.



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

chiuso il processo di primo grado, perchè non risulta dimostrato il requisito della conoscenza dell'atto alla data del 19 settembre 2007, nei confronti della "San Marino Busturs s.r.l." e della Ditta del Signor Muscioni Marino.

Al riguardo la Sentenza impugnata evidenzia che *"agli atti non è effettivamente chiaro quando tali lettere siano state ricevute dai ricorrenti: la procura della resistente, infatti, non si è preoccupata di depositare le eventuali ed opportune ricevute di ritorno della comunicazione. Sono tuttavia i ricorrenti medesimi a significare di aver ricevuto in pari data quella comunicazione, o comunque in data molto prossima"* (cfr. pag. 11 Sentenza di primo grado).

Invero, nella fattispecie, anche se il provvedimento di esclusione reca la data del 19 settembre 2007 e manifesta di essere stato inviato a mezzo raccomandata, non esiste in atti alcuna prova legale di tale conoscenza.

In primo luogo. Come, del resto afferma lo stesso Giudice di prime cure, nessuna ricevuta di ritorno delle raccomandate è stata depositata in giudizio, pertanto non vi è alcuna prova (precostituita) che il provvedimento sia pervenuto in data 19.09.2007 e neppure in una data prossima, come invece afferma erroneamente la Sentenza impugnata, non rivestendo alcun valore legale né l'indicazione della data nell'atto né la dicitura di invio a mezzo raccomandata.

Inoltre. Nessuna indicazione in tal senso è rinvenibile negli atti difensivi degli odierni appellanti, né in primo né in secondo grado. Dal loro contesto si evince soltanto che "è giunta la comunicazione", che "è stata ricevuta la comunicazione", senza specificazione alcuna in ordine al tempo in cui essa sia effettivamente giunta.

In terzo luogo. L'avvenuta conoscenza del provvedimento testimoniata dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Signor Bruno Morri in data 19.09.2007, devono considerarsi produttive di conseguenze giuridiche soltanto nei confronti della "Morri Autobus Granturismo S.r.l.", di cui il Signor Bruno Morri è legale rappresentante, senza alcuna estensione degli

SECF. AVV. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

effetti agli altri ricorrenti, trattandosi di posizioni soggettive distinte, seppur accomunate formalmente dalla proposizione dello stesso ricorso giurisdizionale.

Per tutte queste ragioni si deve ritenere che il ricorso proposto dal Sig. Bruno Morri, per la "Morri Autobus Granturismo S.r.l.", sia inammissibile, perché tardivo, mentre la conoscenza legale che gli altri ricorrenti hanno avuto della comunicazione, può considerarsi certa solo alla data del 05.10.2007, momento in cui è avvenuto l'accesso agli atti, con l'effetto di rendere tempestiva l'impugnazione da questi proposta.

Le considerazioni in rito che precedono consentono le valutazioni di merito, in base alle quali si ritiene che l'appello sia fondato.

* * *

Alcune premesse. L'impugnazione è proposta "contro la gara d'appalto per il servizio di trasporto studenti anno scolastico 2007/2008 indetta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con lettera raccomandata 4/9/2007, riferimento 2980/22AP e lettere 19/9/2007 per la restituzione delle Fidelussioni Bancarie (...)".

L'art. 17 della Legge n. 68/1989 dispone che "il ricorso è indirizzato al Giudice Amministrativo di primo grado e deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'atto dell'Amministrazione, contro il quale si propone ricorso;..."

Ovviamente il riferimento alla "gara d'appalto", citata nell'epigrafe del ricorso introduttivo, non può essere considerato "atto dell'amministrazione", coinvolgendo il più ampio concetto di "procedimento amministrativo", al cui interno è possibile individuare l'atto di esclusione dei ricorrenti e l'atto di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'A.T.I.

Ne deriva che la corretta impostazione del ricorso *de quo* avrebbe dovuto domandare l'annullamento del provvedimento di esclusione datato 19.09.2007 e l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore

PROF. AVV. GUIDO CUCI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

dell'A.T.I., anche se allo stato sconosciuto, non viceversa la nullità, che è concetto di diritto assai diverso dal primo.

Tuttavia, come anche recentemente osservato dalla giurisprudenza amministrativa italiana, con riferimento all'impostazione formale del ricorso ai fini della sua ammissibilità: *"l'identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all'epigrafe del ricorso, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (nella specie, la volontà del ricorrente di impugnare, unitamente al provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria di concorso, tutti gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, è stata ritenuta chiaramente desumibile dall'esposizione del fatto e soprattutto dai motivi di ricorso prospettati in primo grado, stante la loro specifica attinenza alle scelte operate dalla commissione stessa in relazione ai titoli valutabili ed all'attribuzione del relativo punteggio)"* (cfr. Cons. Stato, 14 aprile 2008, n. 1643).

Pertanto, poiché nella fattispecie, nell'ambito dei singoli motivi d'impugnazione sviluppati dagli odierni appellanti, sia in primo grado che in appello, è chiara la volontà di contestare il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'A.T.I., unitamente al provvedimento di esclusione dalla gara, questo Giudice d'Appello ritiene comunque ammissibile il gravame proposto.

Nello specifico. Si ritiene che il ricorso sia degno di accoglimento per un motivo, in particolare, che riveste efficacia assorbente rispetto agli altri motivi d'impugnazione.

I ricorrenti lamentano che l'Amministrazione ha aggiudicato il servizio di trasporto oggetto dell'appalto all'A.T.I., perché questa sarebbe stata in grado di eseguire la totalità dei servizi e perché sarebbe stata capace di utilizzare i mezzi, definiti "scuolabus", senza che, tuttavia, tali requisiti preferenziali siano stati predefiniti nel bando di gara e nella lettera d'invito.

PROF. AVV. GUIDO CHIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

La censura è fondata.

Con la lettera d'invito del 4 settembre 2007, l'A.A.S.S. ha indetto la gara d'appalto per il servizio di trasporto studenti, adottando il metodo di scelta della licitazione privata e chiedendo "alle Ditte concorrenti di esprimere la loro migliore offerta che, debitamente firmata, dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale in cifre ed in lettere riferito ai prezzi riportati nella allegata TABELLA A".

Nessun altro criterio preferenziale, né nel capitolato speciale d'appalto, né nel "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche" di cui al Decreto del Consiglio Grande e Generale 20 gennaio 2000 n. 10, è stato preventivato.

Da ciò ne consegue che il maggior ribasso percentuale offerto sulla singola corsa avrebbe dovuto costituire unico criterio di assegnazione. Altro non si poteva desumere dai documenti di gara.

La lettera d'invito del 4 settembre 2007, in vero, afferma che "in allegato all'offerta economica le Ditte invitate dovranno: 1) restituire firmati per accettazione, la copia del Capitolato, la presente lettera d'invito e le schede dei servizi scolastici per i quali effettuano lo sconto percentuale di gara", con ciò riconoscendo la facoltà delle imprese partecipanti di presentare la propria offerta anche relativamente ad un solo servizio in gara.

Inoltre, l'appalto dei servizi in oggetto non specificava in alcun modo che il possesso di mezzi della tipologia "scuolabus" avrebbe costituito criterio preferenziale rispetto all'utilizzo di mezzi differenti.

Ciò nonostante l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I., perché unica in grado di eseguire la totalità dei servizi e perché capace di utilizzare i mezzi di "scuolabus",

Si aggiunga il fatto che l'A.T.I. aggiudicataria ha presentato un ribasso percentuale – unico criterio di valutazione predeterminato – di gran lunga inferiore rispetto a quelli offerti dalle Ditte ricorrenti (Si consideri il ribasso percentuale dello 0,20% offerto dall'A.T.I., contro il 21% offerto dalla ditta

PROF. AVV. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Muscioni Marino, relativamente al servizio n. 1 per la durata contrattuale di 5 anni).

Chiara è pertanto la violazione di legge compiuta da parte dell'Amministrazione in relazione ai contenuti della lettera d'invito del 4 settembre 2007, costituente *lex specialis* del procedimento di gara. Infatti, nonostante il dichiarato obiettivo di perseguire il maggior risparmio economico (con il predeterminato criterio del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta), ha inspiegabilmente privilegiato il concorrente che ha formulato l'offerta economicamente meno vantaggiosa per la P.A.

Del pari evidenti sono la violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa, nonché la violazione del principio della *par condicio* dei partecipanti, tutti palesemente violati con i provvedimenti impugnati.

Altrettanto palese è la contraddittorietà, irrazionalità e illogicità del provvedimento di aggiudicazione rispetto agli atti posti a base della gara, tra i quali non esiste alcun collegamento, neppure logico.

Al riguardo, non è condivisibile l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui la scelta della P.A. di assegnare il servizio all'impresa che avrebbe coperto tutte le linee previste "era prevedibile ex ante dai partecipanti alla gara", mentre l'utilizzo di automezzi dotati di particolari caratteristiche tecniche quali gli "scuolabus", sarebbe rientrato nella discrezionalità dell'Amministrazione, in quanto strumenti capaci di garantire il raggiungimento di ulteriori finalità perseguite dalla P.A., quali il diritto allo studio sotto forma di sicurezza, rapidità, impatto ambientale e sul traffico, salubrità di tali mezzi (cfr. p. 27 Sentenza impugnata).

Se in linea di massima non si può escludere che l'Amministrazione, nell'aggiudicare un appalto di trasporto pubblico, possa decidere di perseguire ulteriori e diverse finalità rispetto al mero risparmio economico, certamente tale scelta non può avvenire arbitrariamente, successivamente alla conoscenza delle offerte e senza che ai concorrenti ne sia data notizia.

PROF. AVV. GUIDO GUIDI





Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Questi ultimi infatti, in assoluta buona fede, hanno presentato un'offerta nella convinzione che l'appalto sarebbe stato aggiudicato in base al criterio preferenziale del maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta.

Ne deriva la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quali è stata disposta l'aggiudicazione del servizio sulla base di criteri preferenziali non predeterminati, ignoti ai concorrenti e decisi solo in seguito alla conoscenza delle offerte.

Per tutte queste ragioni la Sentenza impugnata va riformata, con accoglimento del ricorso introduttivo e contestuale annullamento del provvedimento di esclusione opposto alla Ditta "San Marino Busturs s.r.l." ed alla Ditta del Signor Marino Muscioni, nonché con l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'A.T.I.

* * *

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 28 giugno 1989 n. 68, in base al quale *"la sentenza pronuncia anche, se necessario, le modalità esecutive per l'osservanza del Giudicato"*, questo Giudice d'Appello ritiene di dover fornire alcune indicazioni in ordine all'ottemperanza.

La pronuncia di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto opera unicamente per l'avvenire, lasciando impregiudicati gli effetti già prodotti dagli atti annullati. Restano salve eventuali azioni di responsabilità.

Questa decisione produce anche la caducazione del contratto di appalto stipulato con l'Associazione Temporanea d'Imprese unitamente alla caducazione di ogni suo ulteriore effetto.

Ciò posto l'Amministrazione dovrà attuare una nuova valutazione delle offerte presentate dai concorrenti a seguito della lettera d'invito del 4 settembre 2007, ivi compresa quella della "Morri Autobus Granturismo s.r.l.", ed aggiudicare i servizi di trasporto scolastico, singolarmente, al partecipante che abbia presentato l'offerta con il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta.

PER AVV. GUIDO GUIDI



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla posizione della "Morri Autobus Granturismo s.r.l.", in vero, la declaratoria di inammissibilità del ricorso non le impedisce di godere delle conseguenze dell'annullamento dell'aggiudicazione, che ha effetto verso tutti i partecipanti alla gara d'appalto, ivi compresi coloro che non hanno partecipato alla presente fase contenziosa.

Ciò posto, qualora a seguito di tali operazioni, dovessero risultare non aggiudicati alcuni servizi, è salva la facoltà dell'A.A.S.S. di indire una nuova gara d'appalto, limitatamente ad essi.

Per le spese di giudizio, vale il generale principio di soccombenza.

P. Q. M.

ANNULLA la Sentenza del Commissario della Legge, Giudice Amministrativo di I° Grado, n. 25 del 10 maggio 2008, depositata in cancelleria il 12 maggio 2008 e, per l'effetto,

DICHIARA AMMISSIBILE il ricorso Rgr n. 68/2007, proposto in data 29 novembre 2007, dalla società "SAN MARINO BUSTURS s.r.l." e dal Signor MUSCIONI MARINO;

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso Rgr n. 68/2007, proposto in data 29 novembre 2007, dalla società "MORRI AUTOBUS GRANTURISMO s.r.l.";

ANNULLA il provvedimento di esclusione dal procedimento per l'aggiudicazione del servizio di trasporto studenti per l'anno 2007/2008 datato 19 settembre 2007, ai danni della società "SAN MARINO BUSTURS s.r.l." e del Signor MUSCIONI MARINO;

ANNULLA il provvedimento di aggiudicazione del servizio di trasporto studenti per l'anno 2007/2008 in favore dell'A.T.I. con capogruppo la società "F.lli Benedettini S.A.", di cui alla deliberazione del C.d.a. dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007;

ORDINA all'A.A.S.S. di ottemperare al presente giudicato, predisponendo una nuova valutazione delle offerte sulla base del criterio stabilito nella lettera d'invito del 4 settembre 2007, del maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta;

PROF. AVV. GUIDO GUIDI
[Handwritten signature]



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

CONDANNA l'A.A.S.S. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della società "SAN MARINO BUSTURS s.r.l." e del Signor MUSCIONI MARINO. Compensa, tra le altre parti costituite, le spese di giudizio;

DISPONE, ai sensi dell'art. 21 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, la trasmissione dell'intero fascicolo al Giudice per la terza Istanza.

Così deciso in San Marino il 17 novembre 2008



Il Giudice Amministrativo d'Appello
(Prof. Avv. Guido Guidi)

V°, depositato oggi in Cancelleria.

San Marino, li 17 NOV. 2008



IL CANCELLIERE

Uff. Registro ed Ipoteche - Rep. S. Marino
Registrato il

19 NOV 2008

Al Vol. 2008 N. 18030
Esente da imposta U° 68/1989 art. 15
Ufficiente




STUDIO LEGALE E NOTARILE

Avv. Maria Teresa Manzi


Avv. Paolo Mazzanti

San Marino, 19 maggio 2008



Spett.le
AASS
SUA SEDE

Alla cortese attenzione del Direttore
Preg.mo Sig.
Arch. Emanuele Valli



Comunicazione telefax
n. 0549 88.37.20
pagg. trasmesse 2+30

Oggetto: sentenza sul ricorso avverso la gara d'appalto per il trasporto studenti

Trasmettiamo in allegato la sentenza emessa dal Giudice Amministrativo di Primo Grado nel procedimento in oggetto.

Confermando le valutazioni esposte dai sottoscritti in merito al tema oggetto del ricorso, la sentenza dichiara l'inammissibilità del ricorso medesimo per tardività dell'impugnazione.

Nel merito, anche in questo caso con una condivisibile e prevedibile motivazione, il Giudice riconosce l'evidente vizio di motivazione dell'atto impugnato nonché le altre carenze formali della lettera di invito delle quali pure avevamo discusso. I luoghi della sentenza in cui il Giudice prende in considerazione i vizi dell'atto e del procedimento, censurando - sempre sotto il profilo formale - l'operato dell'Azienda, sono i seguenti: pag. 13 (prime quattro righe, sulla motivazione); pag. 17 (penultime tre righe, sul ritardo nell'indizione della gara); pag. 19 (sul contenuto della lettera di invito); pagg. 24 e 25, ancora sull'assenza di motivazione); pagg. 28 e 29 (in

DIRETTORE
DIR. DI MERCATO

Via C. Cantù n. 104 - Centro Direzionale DIADE
47891 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM)
TEL. 0549 - 942816 FAX 0549 - 977156

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Director.

STUDIO LEGALE E NOTARILE

Avv. Maria Teresa Manzi

Avv. Paolo Mazzanti

cui si riassumono le censure all'operato dell'Azienda per giustificare la compensazione delle spese).

Ciò detto, riteniamo che l'esito del procedimento possa comunque ritenersi positivo per l'Azienda, non solo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma anche sotto il profilo dell'immagine. Infatti, le censure formulate all'operato dell'Azienda si limitano ad aspetti formali e, per quanto il Magistrato si sia mostrato severo nel formulare le suddette censure, egli è stato altrettanto chiaro nell'affermare che – sotto il profilo sostanziale, ossia quello del perseguimento dell'interesse pubblico – la scelta dell'Azienda non presti il fianco a critiche.

In altre parole, cadono tutte le illazioni formulate dai ricorrenti in ordine al cattivo uso del denaro pubblico.

A nostro avviso, l'esito del procedimento meriterebbe di essere portato a conoscenza degli organi di stampa, vista l'eco mediatica che la vicenda ha avuto; sempre con toni misurati ed aderenti al contenuto della sentenza, rimarcando però il riconosciuto perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'AASS.

Restando in attesa di Vostre indicazioni per l'eventuale redazione del comunicato stampa, porgiamo i nostri migliori saluti.

Avv. Maria Teresa Manzi

Avv. Paolo Mazzanti



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ricorso N. 68/2007 R.G. I Grado

N. 245 di Repertorio

SENTENZA N. 25/2008

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

facente funzione di Giudice Amministrativo di I grado

(provvedimento del Magistrato Dirigente prot. n. 41/MD/PV/08 del 30 gennaio 2008)

- Gilberto Felici -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso di cui al reg. gen. n. 68/2007 primo grado,

promosso da

MORRI AUTOBUS GRAN TURISMO srl, MARINO MUSCIONI, SAN MARINO BUSTURS srl, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marino Nicolini e dell'avv. Alfredo Nicolini, dai quali sono rappresentati assistiti e difesi;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Mazzanti e dell'avv. Maria Teresa Manzi, dai quali è rappresentata assistita e difesa;

- resistente -

con l'intervento di



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE RAPPRESENTATA
DA FRATELLI BENEDETTINI sa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Luana Bianchi e
dell'avv. Francesco Mussoni, dai quali è rappresentata assistita e difesa
unitamente all'avv. Emanuele Amati del foro di Rimini;

- controinteressato -

avverso

la gara d'appalto per il servizio trasporto studenti anno scolastico
2007/2008 indetta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
con lettera raccomandata 4 settembre 2007, riferimento 2980/22AP

SVOLGIMENTO PROCESSUALE

Con ricorso datato 26 novembre 2007, depositato in data 29
novembre 2007, Morri Autobus Gran Turismo srl, Marino Muscioni, San
Marino Busturs srl ricorrevano avverso la gara d'appalto sopra emarginata,
chiedendo di "dichiarare la nullità della gara d'appalto per il servizio
trasporto studenti anno 2007/2008 per violazione di legge e mancanza di
motivazione; disporsi la condanna della parte soccombente al pagamento
delle spese ed onorari tutti di causa così come verranno determinati in sede
di conclusioni". Rappresentavano che con lettera 4 settembre 2007
l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici aveva indetto una gara
d'appalto a mezzo licitazione privata "per il servizio trasporto studenti
anno scolastico 2007/2008 e successivi", alla quale partecipavano mediante



la presentazione di offerte. Successivamente, le stesse ditte avevano ricevuto una comunicazione con cui venivano loro restituite le fidejussioni depositate "in quanto la vostra ditta non è risultata aggiudicatrice dell'appalto" (sic), senza aggiungere alcun ulteriore spiegazione o motivazione in ordine all'esito della gara medesima. La piena cognizione degli atti dell'appalto era stata ottenuta dalle ditte ricorrenti solo in data 5 ottobre 2007, allorchè i legali che li rappresentano anche in questo giudizio avevano potuto prendere visione presso la sede dell'amministrazione resistente dell'integrale fascicolo di gara, con la deliberazione del consiglio di amministrazione 15 settembre 2007, n. 180, pur senza poterne avere copia. Preliminarmente sottolineava la tempestività del deposito del ricorso amministrativo: infatti solo in data 5 ottobre 2007, con la visura presso gli uffici dell'amministrazione resistente effettuata dai legali, le parti ricorrenti avevano avuto piena conoscenza delle motivazioni dell'assegnazione dell'appalto, come previsto dall'articolo 13 della legge 28 giugno 1989 n. 68. La mancata notifica di una argomentata delibera era peraltro "motivo di nullità della gara per aperta violazione dell'articolo 14 della Carta dei diritti che pone l'obbligo per gli atti amministrativi della motivazione". Nel merito, la procedura di aggiudicazione andava annullata perchè: 1) nella lettera d'invito non erano state indicate le giustificazioni adottate dall'amministrazione pubblica per indire la licitazione privata, giustificazioni prescritte dall'articolo 15 del decreto 20 gennaio 2000 n. 1° per il quale in assenza di queste deve farsi luogo all'asta pubblica; 2) nella lettera d'invito non erano contenute indicazioni in merito ai "criteri di



aggiudicazione prescelti” e “modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione”, prescritti invece dall’articolo 17 del citato decreto n. 10; 3) nella lettera d’invito non era contenuta nessuna indicazione in merito alla ottenuta autorizzazione della finanza pubblica di impegno per gli esercizi futuri della somma necessaria, previsto per i servizi ricorrenti dall’articolo 36 del succitato decreto, atteso che l’appalto era stato indetto per tre anni con possibilità di proroga a cinque; 4) la Commissione di controllo della finanza pubblica non aveva effettuato alcun controllo preventivo di legittimità sulla gara, come invece doveva avvenire ai sensi degli articoli 106-108 della legge 18 febbraio 1998 n. 30 tuttora in vigore, trattandosi di atto avente un’incidenza indiretta sul bilancio dello Stato per l’anno corrente e per quelli successivi; 5) la delibera dell’Azienda Autonoma motivava l’assegnazione dell’asta in quanto l’Associazione Temporanea di Imprese eseguiva la totalità dei servizi (linee) e utilizzava mezzi definiti scuolabus, attingendo quindi a criteri preferenziali che non erano stati specificati nella lettera di invito, avendo correttamente le aziende ricorrenti ritenuto, nel silenzio della lettera d’invito, che criterio di discriminare fosse quello dell’offerta economicamente più conveniente; 6) tanto l’offerta quanto il contratto di appalto non erano sottoscritti dall’Associazione Temporanea di Impresa, bensì da Fratelli Benedettini sa (“in sostanza Fratelli Benedettini sa era un procuratore e la firma doveva essere apposta dalla Associazione Temporanea di Imprese rappresentata dalla Fratelli Benedettini sa, e non



viceversa come è stato fatto"). Erano allegati all'istanza introduttiva del giudizio sette documenti.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge 28 giugno 1989 n. 68 l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici si costituiva in atti con memoria datata 24 gennaio 2008, contestando la fondatezza del ricorso presentato. Esso era anzitutto irricevibile in quanto tardivo; l'impugnazione era intervenuta successivamente ai sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'esito della gara, e qualora in astratto fosse vero che tale comunicazione non contiene motivazioni adeguate della scelta la stessa doveva comunque essere impugnata, essendo il difetto di motivazione proprio uno dei vizi tipici dell'atto amministrativo. Nel merito, il ricorso non andava accolto in quanto: la mancata indicazione dell'autorità alla quale presentare ricorso era una mera irregolarità, mentre nessuna norma impone di rendere noto nella lettera di invito le ragioni di opportunità che hanno determinato la deroga rispetto all'asta pubblica (consistenti all'evidenza nell'urgenza determinata dalla prossimità dell'apertura dell'anno scolastico; peraltro i ricorrenti erano stati invitati alla licitazione); dal tenore della lettera d'invito era chiara che il criterio adottato era quello dell'offerta a ribasso percentuale di cui all'articolo 11 del decreto n. 10 dell'anno 2000; il criterio dell'esecuzione da parte di un unico contraente di tutti i servizi non era stato esplicitato a priori in quanto, se fosse stato possibile per l'Azienda Autonoma assegnare tutte le linee ricorrendo a diversi offerenti, vi avrebbe provveduto sulla scorta dell'offerta più conveniente dal punto di vista economico; l'Azienda Autonoma è dotata di



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

autonomia contabile, e non vi è alcuna necessità di ricorrere al vaglio autorizzativo della direzione generale della finanza pubblica, così come gli atti di enti del settore pubblico allargato sono soggetti al controllo preventivo di legittimità solo nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del terzo comma dell'articolo 107 legge 32/1998 (ipotesi diverse dalla presente); la società Fratelli Benedettini sa aveva ricevuto un mandato collettivo speciale con rappresentanza dagli altri partecipanti all'associazione temporanea, la sottoscrizione degli atti era del tutto legittima e corretta. Richiedeva pertanto "in via principale: dichiarare l'irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1989; in via subordinata: rigettare il ricorso perchè infondato nel merito e conseguentemente riconoscere la legittimità del provvedimento impugnato"; allegava e produceva in atti quattro documenti.

Anche la controinteressata Associazione Temporanea di Imprese si costituiva in atti con comparsa depositata il 25 gennaio 2008. Si sosteneva anzitutto la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge; alla data del 19 settembre 2007 i ricorrenti sapevano senz'altro di non essere aggiudicatari, avendo tra l'altro in quella data rilasciato interviste a giornali locali, avevano in altri termini cognizione dell'esistenza e della lesività dell'atto. Nel merito, il motivo di ricorso relativo alla mancata adozione di asta pubblica era irricevibile perchè tardivo, in quanto sarebbe dovuto essere presentato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito, ed



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

infondato perchè i ricorrenti avevano comunque partecipato alla gara senza subirne alcun pregiudizio e perchè la giustificazione sussisteva ai sensi di legge; l'assenza dell'indicazione di criteri di scelta doveva essere impugnato immediatamente dopo la pubblicazione del bando, e comunque nella lettera d'invito si leggeva chiaramente che il criterio era quello del ribasso percentuale, tanto era vero che le stesse parti ricorrenti avevano inviato offerte; la mancata indicazione dell'autorità alla quale presentare ricorso integrava una mera irregolarità; infondato era il motivo relativo alla mancata approvazione da parte degli organi deputati alla redazione ed approvazione del bilancio dello Stato, così come del mancato preventivo controllo di legittimità della commissione di controllo della finanza pubblica, in quanto gli atti impugnati non rientravano in quelli per i quali la legge prevede il controllo preventivo di legittimità; la sottoscrizione dell'offerta e del contratto ad opera di Fratelli Benedettini sa era corretta sussistendo un mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte di tutti i partecipanti all'associazione. La comparsa terminava con queste richieste: "chiede: in via principale che il ricorso sia dichiarato irricevibile, poichè notificato alle parti oltre il termine stabilito dalla legge; in via subordinata che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato in quanto infondato nel merito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari". L'Associazione Temporanea di Imprese allegava e produceva in atti quattro documenti.

Con decreto 25 febbraio 2008 il giudice fissava definitivamente per il giorno 2 aprile 2008 l'udienza di discussione del ricorso.



Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, le medesime parti avevano frattanto provveduto a depositare ulteriori memorie. I ricorrenti contestavano fermamente le eccezioni di irricevibilità mosse, ribadendo e precisando le precedenti osservazioni; confermavano altresì i precedenti motivi di ricorso, sottolineando in particolare e nuovamente che nella lettera di invito non era contemplato in modo specifico alcun criterio di aggiudicazione, e che nella sostanza l'appalto era stato assegnato alla ditta che non aveva inoltrato l'offerta economicamente più conveniente ("nessuno poteva supporre prima di partecipare alla gara che l'ente appaltante volesse spendere di più pur di avere un solo vincitore"). Anche le procure della resistente amministrazione e dei controinteressati depositavano ulteriori memorie, ribadendo le precedenti conclusioni e argomentazioni.

All'udienza del 2 aprile 2008 tutte le parti del giudizio partecipavano, ribadendo le proprie posizioni e confermando le conclusioni già assunte.

MOTIVAZIONE

1. Va esaminata in via preliminare una questione che, in ragione della sua natura, ha carattere pregiudiziale rispetto alla verifica della fondatezza del ricorso. Le procure della resistente e dei controinteressati, infatti, richiedono in via principale che venga pronunciata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 28 giugno 1989 n. 68
- "della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle



sanzioni amministrative” – “il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza”.

Va precisato che: la legge qualifica il termine espressamente come “perentorio”, e pertanto il mancato rispetto determina l’inammissibilità del ricorso, per decadenza dalla relativa facoltà, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio; in tale termine devono essere effettuate le notifiche del ricorso all’amministrazione e ai controinteressati, mentre nel successivo termine (sempre perentorio) di quindici giorni dall’ultima notifica effettuata il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria (articolo 16, comma 1 della citata legge; cfr., a titolo esemplificativo, sentenza del Giudice amministrativo d’appello n. 11 del 21 settembre 1994); la decorrenza del termine è calcolata secondo le generali regole del *dies a quo non computatur* e del *dies a quem computatur*; le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55 (con l’interpretazione autentica di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 2002 n. 59) si applicano esclusivamente nei giudizi civili, e quindi non in questa sede. In questo specifico giudizio, sia detto per inciso, si è chiamati a conoscere della sussistenza della lesione di interessi legittimi dei ricorrenti; e non di diritti soggettivi la cui cognizione è attribuita al giudice amministrativo a titolo di giurisdizione esclusiva; pertanto, nemmeno per ipotesi di interpretazione astratta, nessuna deroga è ammessa rispetto al termine perentorio suddetto.

La giurisprudenza ha precisato che “ai fini della decorrenza dei termini deve farsi riferimento al provvedimento che ha dato origine alla



situazione lesiva degli interessi del ricorrente" (cfr. sentenza del giudice amministrativo di primo grado n. 7 del 25 settembre 1990). Per una corretta verifica del rispetto del termine è quindi necessario individuare quale atto viene impugnato dai ricorrenti. In questo senso, il ricorso introduttivo non individua un atto specifico, ma fa riferimento alla "gara di appalto per il servizio trasporto studenti anno 2007/2008". Le doglianze sostanzialmente avanzate sono riferite tanto alla lettera di invito, quanto all'assegnazione dell'appalto. Il decreto 29 gennaio 2000 n. 10 introduce vari procedimenti amministrativi, differenziati a seconda della modalità di assegnazione dell'appalto scelta. Ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma del suddetto decreto "le fasi del procedimento sono le seguenti: diramazione dell'invito; invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti; procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta e controllo matematico delle offerte; proclamazione dell'esito della gara". L'ultimo atto è costituito pertanto dalla proclamazione dell'esito della gara, che è logicamente quello cronologicamente più recente. L'eventuale mancato rispetto del termine relativo allo stesso determina necessariamente il mancato rispetto altresì dei termini relativi al ricorso avverso i precedenti atti, in quanto l'impugnazione dell'esito presuppone la partecipazione alla gara, e quindi la conoscenza della lettera di invito e l'inoltro di un'offerta.

Il ricorso avanzato, dal punto di vista del rispetto dell'articolo 13 comma 1 e dell'articolo 17, comma 1, lettera a), è ammissibile, anche se non contiene l'indicazione specifica dell'atto amministrativo avverso al quale è rivolto: se è vero che il ricorso deve riguardare un singolo



provvedimento, è altrettanto vero che è ammissibile il ricorso cumulativo laddove vengano impugnati più atti fra loro legati da un unico nesso funzionale o procedimentale. Così è con riferimento alla lettera di invito e alla comunicazione dell'esito della gara (allegati da tutti i ricorrenti all'istanza introduttiva sub 2, 3, 4, 5, 6, 7), che sono atti in qualche misura autonomi, ma facenti parte dello stesso procedimento: è contro tali atti che si rivolgono le doglianze contenute nel ricorso, e che si devono sufficientemente ritenere indicati dalla generica formula conclusiva del ricorso, che fa riferimento al procedimento ("gara d'appalto").

Le lettere che, restituendo le fidejussioni ai ricorrenti, comunicano agli stessi che non sono risultati vincitori della gara rappresentano evidentemente la "proclamazione dell'esito della gara", e comunque la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto. Agli atti non è effettivamente chiaro quando tali lettere siano state ricevute dai ricorrenti: la procura della resistente, infatti, non si è preoccupata di depositare le eventuali ed opportune ricevute di ritorno della comunicazione. Sono tuttavia i ricorrenti medesimi a significare di avere ricevuto in pari data quella comunicazione, o comunque in data molto prossima.

Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all'amministrazione (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici) e ai controinteressati (Associazione Temporanea di Imprese) entro il giorno 19 novembre 2007 (il giorno 18 novembre 2007 è domenica), e depositato in cancelleria entro quindici giorni dall'ultima notifica. In realtà il ricorso risulta notificato il 27 novembre 2007 - ai sensi di quanto previsto



dall'articolo 14, comma 1 della legge n. 68 dell'anno 1989, in quanto a tale data ricevuta la relativa raccomandata, tanto dal resistente quanto dai controinteressati – e non può quindi essere considerato tempestivo, anche qualora si volesse ritenere che la lettera 19 settembre 2007 è stata ricevuta qualche giorno dopo.

I ricorrenti rappresentano che la tempestività sussiste iavece in ragione del fatto che a quella data erano del tutto ignote ai ricorrenti le motivazioni sottese al provvedimento di assegnazione, che consisteva in una laconica comunicazione. La posizione viene sostenuta con dovizia di argomentazioni, attingendo ai principi derivanti dal diritto costituzionale alla difesa – non conoscendo la motivazione, non era data possibilità di controdedurre rispetto al provvedimento – e dall'obbligo, anch'esso stabilito a livello costituzionale, di motivazione degli atti amministrativi, pertanto, il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui i ricorrenti hanno potuto prendere visione della motivazione del provvedimento, e quindi dalla data del 5 ottobre 2007, allorchè presso gli uffici dell'Azienda Autonoma hanno preso visione della deliberazione n. 180 del 15 settembre 2007 del relativo consiglio di amministrazione.

Non è tuttavia condivisibile. E' noto che l'atto amministrativo si caratterizza per essere "atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere dalla pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa", mentre i provvedimenti amministrativi sono "atti tipici previsti dall'ordinamento e caratterizzati dalla realizzazione dell'interesse specifico cui sono preordinati" (cfr. SANDULLI, *Manuale di diritto*



amministrativo, I, XV edizione, Napoli, 1989, pag. 607 e pag. 616). Si deve quindi rilevare come le lettere datate 19 settembre 2007 – seppur in modo laconico, indiretto e senza alcuna spiegazione; modo indubbiamente viziato, come si preciserà solo *ex adverso infra* – comunichino effettivamente l'esito della gara, ed in quanto tali rappresentino provvedimento amministrativo *optimo jure*, senza dubbio impugnabile. Non si può infatti non rilevare come espressamente riferiscano che “la vostra ditta non è risultata aggiudicatrice dell'appalto ns. prot. n. 2980/22AP del 4 settembre 2007 scaduto il 14 settembre 2007”. Nelle lettere 19 settembre 2007 è presente una chiara manifestazione di volontà, rivolta all'esterno, unilateralmente assunta dall'amministrazione, la quale comunica di avere effettuato la scelta del vincitore, che non è ricaduta sul destinatario, provvedendo così all'esercizio della potestà amministrativa di scelta tipicamente riconosciuta dalla legge (cfr. il citato decreto n. 10 dell'anno 2000), al fine della realizzazione dello specifico interesse pubblico perseguito in materia di appalti. E' un atto amministrativo quindi indubbiamente esistente. Soccorre a tal proposito la dottrina istituzionale di lingua italiana, che precisa come “il *minimum* di esistenza dell'atto amministrativo non risulta espressamente indicato dalle legge, e la determinazione di esso è opera del giurista [...] per individuare gli elementi essenziali dell'atto amministrativo occorre dunque considerarlo come entità oggettiva e formale, distaccata ed estraniata dal suo agente, e non come entità psichica [...] gli elementi essenziali per l'esistenza di un atto amministrativo sono da individuare nel soggetto, nell'oggetto (questi due



elementi rappresentano rispettivamente il termine attivo e quello passivo dell'atto), nella forma, nel contenuto, nella finalità (questi ultimi tre elementi rappresentano i vari aspetti dell'atto in sé, come entità obiettiva). Ragioni di logica giuridica inerenti al sistema paesano che un atto amministrativo in tanto può esistere in quanto tali elementi sussistano" (cfr. SANDULLI, *op. cit.*, pag. 664, 665). Le lettere 19 settembre 2007 possono essere imputate ad una pubblica amministrazione (sono sottoscritte dal direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, e redatte su carta intestata di questa), presentano un termine passivo-oggetto nei confronti dei quali opera la vicenda-modificazione giuridica (i destinatari, cioè i singoli ricorrenti, che non risultano aggiudicatario dell'appalto), hanno una veste di esternazione nel mondo esterno (la missiva), presentano un contenuto di tipo dispositivo (statuzione in ordine all'aggiudicazione dell'appalto, attraverso l'esclusione del destinatario), svolgono una determinata funzione qualificabile come finalità attinente alla funzione amministrativa (opzione tra le diverse offerte pervenute).

L'atto amministrativo esiste, ha una portata chiara di provvedimento dell'autorità amministrativa, disponendo in ordine alla situazione giuridica dei ricorrenti, e quindi doveva essere impugnato in quanto tale. E' infatti evidente – come giustamente rilevato dalla procura dei controinteressati – l'astratta lesività dell'atto di cui alle lettere 19 settembre 2007 rispetto alla posizione giuridica di partecipanti alla gara d'appalto dei ricorrenti. La carenza di motivazione è peraltro una figura pressochè tipizzata dalla giurisprudenza (cfr. delibera n. 7 del 20 settembre 1991 del Consiglio dei



XII) quale vizio dell'atto amministrativo ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 68, e pertanto l'atto andava tempestivamente impugnato. Non si deve infatti dimenticare che i termini perentori di cui alla normativa in materia di processo amministrativo sono tali in quanto il legislatore ha inteso riconoscere e tutelare - come accade altresì negli altri settori del diritto: si pensi alla prescrizione del reato nel diritto penale ed alla prescrizione acquisitiva o estintiva in diritto civile - anche il valore della certezza e della stabilità delle statuizioni adottate dalla pubblica amministrazione, in quanto incidenti su posizioni giuridiche soggettive ed aventi una rilevanza esterna. Valore che sarebbe compromesso dalla impugnabilità *sine die* degli atti amministrativi emessi dalla pubblica amministrazione con motivazione carente. Non vi è alcuna norma generale - quale, ad esempio, quella prevista in materia di procedura penale, con riferimento al deposito della motivazione delle sentenze (cfr. articolo 181, comma 4 del codice di procedura penale) - che autorizza la pubblica amministrazione ad emettere atti amministrativi privi di motivazione, e di provvedere alla stesura o comunicazione della stessa in un secondo tempo (mentre l'articolo 14 della Dichiarazione dei diritti, al comma 2, ne contempla l'obbligatorietà). Se un atto non è motivato oppure è motivato in modo insufficiente, la parte che si sente gravata deve impugnarlo al fine di ottenerne l'annullamento; qualora la motivazione resa a seguito della soccombenza nel ricorso evidenzierà altri profili di illegittimità (vizi), la parte potrà nuovamente impugnare l'atto.



Come detto sopra, le lettere 19 settembre 2007 sono gli atti cronologicamente più recenti relativi al procedimento di aggiudicazione della gara d'appalto: pertanto il ricorso, se considerato quale ricorso avverso il procedimento e quindi avverso il suo atto conclusivo, è intempestivo. Ma lo è anche qualora volesse essere – per ipotesi – considerato come mero ricorso cumulativo avverso più atti, atteso che le altre doglianze riguardano la lettera d'invito, comunicata ovviamente prima della proclamazione dell'esito (avendo tutti i ricorrenti partecipato alla licitazione).

Il ricorso avanzato deve quindi essere dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 13 comma 1 della legge n. 68 dell'anno 1989.

2. Seppur solo *ex adverso*, va comunque detto che anche qualora tempestivo il ricorso non avrebbe potuto essere accolto nella sua interezza, così come formulato.

In esso si richiede infatti di "dichiarare la nullità della gara di appalto". La richiesta di nullità va rigettata qualora in essa si volesse far rientrare l'inesistenza dell'atto amministrativo, *tamquam non esset* anche in quanto abnorme per vizi esiziali, avendo già sopra spiegato che sono state poste in essere manifestazioni aventi rilevanza esterna, provenienti ed appartenenti all'amministrazione pubblica quindi qualificabili come atti amministrativi; e che, in ogni caso, il giudice amministrativo "quando accoglie il ricorso pronuncia l'*annullamento* [e non la nullità, ndr] dell'atto



amministrativo impugnato" (articolo 15, comma 2 legge n. 68). E' però vero che – in osservanza alla regola per cui il giudice non può andare *ultra petita partium* – la richiesta può essere interpretata quale domanda di annullamento, atteso il fatto che essa, nella sua ampia portata di nullità, contiene anche l'annullamento, ed attese altresì la precisazione fatta dai procuratori nel corso dell'udienza del 2 aprile 2008 e la specifica deduzione di doglianze che integrano le fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 68.

L'annullamento dell'intera gara dovrebbe essere respinto anche sulla scorta di considerazioni di merito, atteso che la lettera di invito risulta conforme a legge, anche rispetto alle doglianze avanzate dai ricorrenti.

E' vero che nella lettera di invito non sono state rese note le motivazioni per cui non si è proceduto con asta pubblica, ma è altrettanto vero che nessuna norma impone che tale dato faccia parte del contenuto della lettera d'invito; nella fattispecie, una valida giustificazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 e dall'articolo 16, comma 2, lettera c) del decreto n. 10, è ravvisabile nella prossimità della data di inizio del servizio appaltato, e nella sua natura che non ne consente una deroga (pur dovendosi biasimare il comportamento dell'amministrazione interessata, almeno tardivo nell'indizione dell'appalto considerata la presumibile data di inizio delle lezioni scolastiche). Peraltro, i ricorrenti hanno partecipato alla licitazione privata, in quanto sono stati invitati, e non si ravvisa pertanto alcun concreto interesse a ricorrere rispetto a tale doglianza.



Al contrario, l'articolo 17 del decreto n. 10 succitato – che regola espressamente la lettera di invito alla licitazione privata – prescrive che quest'ultima contenga, tra l'altro, l'indicazione dei “criteri di aggiudicazione prescelti”. Tali criteri sono – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – chiaramente evincibili dalla lettura della lettera di invito, laddove richiede “alle ditte concorrenti di esprimere la loro migliore offerta che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere riferito ai prezzi riportati nella allegata tabella A. Lo sconto percentuale deve essere espresso anche in dipendenza della durata contrattuale”. Il criterio è quindi quello della migliore offerta economica espressa attraverso un ribasso percentuale del prezzo indicato; è, peraltro, un criterio che risultava noto e perfettamente compreso dai partecipanti oggi ricorrenti, atteso che gli stessi hanno provveduto ad indicare una percentuale di ribasso rivendicata come maggiore rispetto a quella proposta dall'associazione risultata poi aggiudicataria. E' inoltre un criterio espressamente previsto – in quanto tale qualificato dal legislatore come consono all'obiettivo da perseguirsi ad opera della pubblica amministrazione – dall'articolo 11, comma 1 dello stesso decreto n. 10. L'articolo 17 prevede poi che nella lettera di invito debba contenere anche “l'indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione”: precisato che nella norma non vi è alcuna sanzione di annullabilità dell'atto, e atteso che non sembrano ravvisarsi, in ragione della natura del difetto della lettera di invito, alcuna violazione di legge o eccesso di potere, si deve convenire con le procure resistenti e



ritenere la mancanza – anch'essa tuttavia indice di alcuni aspetti di superficialità dell'ente appaltante, considerato che il contenuto della lettera di invito è uniformemente contemplato in un solo articolo – una mera irregolarità non in grado di inficiare la validità dell'atto, sotto l'aspetto dei vizi tipici che possono dare luogo all'annullamento.

Anche altre doglianze che riguardano non specificamente la lettera di invito, bensì il procedimento, non sarebbero state poi fondate.

L'articolo 36 prevede che l'ente appaltante (in questo caso l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici), con riferimento a servizi ricorrenti, "deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'organo competente ad impegnare l'importo presunto delle prestazioni richieste". Si tratta tuttavia di norma che – come è facile inferire da quanto testualmente detto al comma 2 – si applica ai servizi ricorrenti nel corso di un singolo anno, che non possono essere banditi senza l'anticipata predisposizione nel bilancio annuale della somma necessaria. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è un ente costituito con legge 25 maggio 1981 n. 41, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 26 novembre 1980 n. 88. Appartiene pertanto al cosiddetto "settore pubblico allargato", ed ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 88 ha "bilancio e contabilità propria", è inoltre dotata di "autonomia di gestione"; nessuna norma individua o semplicemente indica – se non in via e per fini specifici, come detto *infra* - un ente esterno alle medesime che debba autorizzare spese pluriennali. Anzi, una corretta lettura del comma 1 dell'articolo 36 fa ritenere che "l'organo competente", proprio in quanto indicato come



“organo”, appartiene al medesimo Ente. La lettera di invito risulta sottoscritta dal Direttore dell’Azienda, al quale compete di “sovrintendere all’andamento tecnico-amministrativo dell’azienda” (articolo 10, lettera a) legge n. 88), mentre il Consiglio di Amministrazione (al quale compete di “deliberare tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell’azienda autonoma, alla produzione e alla regolare erogazione dei servizi”; cfr articolo 6, sub 10 legge n. 88) ha provveduto a deliberare l’assegnazione dell’appalto, con espresso riferimento alla lettera di invito del Direttore; Consiglio di Amministrazione e Direttore all’Ente conoscevano e hanno partecipato all’appalto, che era quindi senz’altro autorizzato dall’Ente medesimo, atteso il rilievo di tali organi interni.

In ordine alla necessità di ottenere il controllo preventivo di legittimità della Commissione di controllo della finanza pubblica (previsto dall’articolo 107 della legge 18 febbraio 1998 n. 30), va detto che la procedura d’appalto potrebbe ritenersi soggetta al medesimo, trattandosi di procedimento amministrativo che ha una indiretta incidenza sul bilancio dello Stato (si deve ricordare che “al fine del raggiungimento degli scopi sociali inerenti e conseguenti i servizi pubblici e le attività produttive viene assegnato, in favore della Aziende Autonome, un fondo di dotazione da parte dello Stato”; articolo 2, comma 4 della legge n. 88). Non è ben chiaro – dagli atti in giudizio – se ciò sia avvenuto, ma il dato che emerge dalla lettera prot. n. 65/2008 del Presidente della Commissione di controllo della finanza pubblica, datata 30 gennaio 2008, induce a ritenere che la Commissione si sia occupata della questione, fosse anche per attribuire



delle sanatorie provvisorie, che comunque valgono, almeno allo stato, ad attribuirvi efficacia almeno parziale. Infatti il controllo di legittimità è preventivo all'efficacia dell'atto (articolo 108, comma 1 legge n.- 30), e non al completamento formale del procedimento dal quale scaturisce; è quindi preventiva all'esecutività dell'assegnazione, ma non all'indizione. E quindi l'eventuale mancanza – sempre sottolineando che si tratta di considerazioni solo *ex adverso*, avendo già disposto *in via preliminare e pregiudiziale* la inammissibilità di questo ricorso in quanto tardivo – non determinerebbe *ex se* l'illegittimità e l'annullabilità dell'intera procedura, bensì la possibilità di riproporre il ricorso una volta terminata con l'esecutività dell'assegnazione. Dovrebbe poi essere anche attentamente esplorata l'ipotesi interpretativa avanzata dalla procura resistente in quanto – pur essendo procedimento amministrativo che, come detto, ha una indiretta incidenza sul bilancio dello Stato (si deve ricordare che “al fine del raggiungimento degli scopi sociali inerenti e conseguenti i servizi pubblici e le attività produttive viene assegnato, in favore della Aziende Autonome, un fondo di dotazione da parte dello Stato”; articolo 2, comma 4 della legge n. 88) – non rientra nell'elenco tassativo di cui al comma 3 dell'articolo 107 della legge 18 febbraio 1998 n. 30. In esso, infatti, si precisa che, con riferimento agli Enti del settore pubblico allargato, sono soggetti al controllo preventivo esclusivamente gli atti di cui alle lettere c) e d), che non contemplano l'ipotesi di gara d'appalto. Sembrerebbe che solo attraverso questa interpretazione sia possibile attribuire alla precisazione soggettiva di cui alle due fattispecie una portata precettiva



effettiva; mentre ritenere che gli atti di cui alle lettere c) e d) siano soggetti al controllo solo se adottati da enti del settore pubblico allargato – e non anche da enti dello Stato – cozzerebbe con una interpretazione sistematica basata sulla maggiore autonomia da riconoscersi ai primi.

Va, in ogni caso, rilevato che la mancata indicazione negli atti procedurali dell'autorizzazione preventiva interna o del controllo preventivo della Commissione non comporta, di per sè, l'annullamento dell'atto

L'offerta svolta dall'Associazione Temporanea di Impresa (prodotta in atti dalla procura dell'Azienda resistente, unitamente a tutte le altre) è poi regolare dal punto di vista della rappresentanza soggettiva, in quanto svolta da Fratelli Benedettini sa, che risulta titolare di mandato speciale collettivo con rappresentanza di tutti i partecipanti all'associazione, come emerge dall'atto costitutivo di associazione temporanea di impresa di cui al repertorio n. 700 del notaio Francesco Mussoni, allegato agli atti, in particolare agli articoli 1, 2 e 3, ove Fratelli Benedettini sa viene nominata capogruppo, riceve ed accetta il mandato. Sono quindi perfettamente integrati i requisiti richiesti dal diritto comune per la rappresentanza negli atti giuridici, nonchè la fattispecie speciale prevista dall'articolo 25, comma 3 del decreto n. 10 (dal quale l'atto notarile di costituzione trae pedissequa ispirazione). L'offerta viene formulata da Fratelli Benedettini sa con una corretta *contemplatio domini*, spendendo il nome dell'associazione temporanea di imprese, come è chiaramente attestato dal tenore letterale della stessa: "qualc capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese



e quindi anche in nome e per conto di [segue indicazione dei partecipanti, ndr]". La doglianza, del medesimo tenore, relativa alla sottoscrizione del contratto di appalto non può essere oggetto di esame in questa sede di ricorso amministrativo: si tratta infatti di un atto negoziale di diritto civile, e non di un atto amministrativo (cfr., *per argumenta*, sentenza 26 aprile 2006 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, nel conflitto di giurisdizione interna sollevato nella causa civile n. 39 dell'anno 2006).

Avrebbe invece avuto fondamento la doglianza relativa al difetto di motivazione delle lettere datate 19 settembre 2007, con le quali è stato comunicato ai ricorrenti l'esito della licitazione. E' noto che "gli organi della giurisdizione amministrativa sono chiamati a decidere sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti di organi istituzionali della pubblica amministrazione in generale [...] quando hanno per oggetto un interesse di persone fisiche in generale" (articolo 9, comma 1 della legge 28 giugno 1989 n. 68): il giudice amministrativo opera quindi un sindacato di legittimità a contenuto vincolato. Il vizio di incompetenza sussiste allorchè l'autorità amministrativa abbia esorbitato dai limiti della propria competenza, invadendo quella di un'altra autorità amministrativa. L'eccesso di potere si ha tutte le volte in cui l'autorità amministrativa si avvale del potere di adottare un provvedimento per un fine diverso da quello specifico per il quale il potere le è stato conferito. Esso incide sulla causa dell'atto sotto l'aspetto funzionale e si verifica tutte le volte che si riscontri sia una deviazione effettiva, sia una deviazione potenziale dell'atto dalle sue



finalità istituzionali. Sono le ipotesi nelle quali l'atto appare affetto da vizi logici, o risulti determinato da una inesatta o incongrua rappresentazione della realtà (evidenziato ad esempio da una motivazione illogica o contraddittoria con il dispositivo, ovvero insufficiente), oppure risulti irragionevole, facendo difetto il nesso di consequenzialità tra i presupposti in presenza dei quali l'atto fu adottato e le sue conclusioni. La violazione di legge ha carattere residuale, e riguarda tutte le ipotesi in cui l'autorità amministrativa disconosce le disposizioni ed il significato di una legge. Sono dunque questi i limiti invalicabili del sindacato di questa autorità giudiziaria. La lettera 19 settembre 2007 – intesa quale atto amministrativo di proclamazione dell' sito della gara ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma del decreto n. 10, ma anche articolo 35, comma 4 e comma 5 – sarebbe indubbiamente stata annullata per eccesso di potere derivante da carenza di motivazione: non v'è chi non veda come nella laconica perentoria e almeno inappropriata frase per cui “la vostra ditta non è risultata aggiudicatrice dell'appalto” – nella consapevolezza, peraltro, che il ribasso percentuale proposto dal destinatario era migliore di quello offerto dall'aggiudicatario – non si scorga alcuna motivazione. Questa, infatti, è l'esplicazione (che in certi casi può essere sintetica, ma non inesistente come nella fattispecie) dell'iter logico seguito dall'ente istituyente l'appalto al fine dell'aggiudicazione, parametro indispensabile per consentire ai partecipanti la verifica della sua conformità alla legge, quindi dell'assenza dei vizi di annullabilità e del perseguimento effettivo dei fini stabiliti dall'ordinamento. Di questo necessario ed indispensabile



ragionamento - opportuno anche ai fini di non ingenerare perniciosi dubbi in ordine all'imparzialità dell'aggiudicazione, dovendo darsi rilevanza all'importo affatto secondario previsto quale corrispettivo dell'appalto (oltre € =2.500.000,00= per ciascun anno) - non ve ne è traccia nel provvedimento formale, nè è dato rinvenirlo *per relationem* rispetto ad altri atti conosciuti dai destinatari ricorrenti (la giurisprudenza sammarinese ha precisato che tale modalità è esente da vizi nella misura in cui dagli atti richiamati "si possano ricavare tutti gli elementi necessari per consentire la piena comprensione del contenuto dell'atto stesso e dell'iter logico in base al quale è stato adottato"; sentenza del giudice amministrativo di primo grado 5 gennaio 1998, n. 1).

Va però avvertito, a titolo di completezza, che si sarebbe così determinato l'annullamento non dell'intero procedimento di licitazione, bensì del solo singolo atto di proclamazione dell'esito della gara, con rinvio all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici affinché ne emettesse uno nuovo, fornito di opportuna motivazione. E che la motivazione che si intravede nella delibera del consiglio di amministrazione n. 180 del 15 settembre 2007, nelle sue scarse linee argomentative, risulta essere legittima e priva di vizi, seppur necessariamente da ampliare e da comunicare in forma adeguata a tutti i partecipanti alla licitazione quale proclamazione dell'esito.

Non si potrebbe infatti accogliere l'argomentazione della procura dei ricorrenti, per la quale il solo criterio definito - nel silenzio della lettera d'invito - era quello del ribasso percentuale, e che la determinazione del



criterio preferenziale spetta solo all'azienda che indice l'appalto. O meglio: si tratta di posizione di principio condivisibile, ma che nella sostanza non determinerebbe – ai sensi di legge, anche considerato lo spazio da riconoscersi alla discrezionalità tipica dell'autorità amministrativa – un vizio dell'intervenuta assegnazione. Si deve infatti rilevare che – se è vero che il criterio principale di attribuzione della gara è per legge quello del ribasso percentuale, peraltro ribadito, come sopra rilevato, nella lettera di assegnazione – “le offerte in gara devono essere esaminate sotto il profilo contabile, *tecnico* ed economico” (articolo 29, comma 2 del decreto n. 10) e che “nella valutazione della congruità si deve tenere conto dei criteri di economicità dell'insieme dei lavori di costruzione, *delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione*” (articolo 31, comma 5 del decreto n. 10). In questa ottica, può trovare indubbiamente legittimo riconoscimento l'esigenza – che sembra effettivamente conforme all'obiettivo della pubblica amministrazione, stabilito dalla legge, anche costituzionale (cfr, articolo 6, comma 2 della Dichiarazione dei diritti), che prevede il diritto allo studio, di garantire il servizio di trasporto scolastico agli studenti residenti in tutte le zone del territorio – di privilegiare l'offerta che non risulti la più conveniente, se è tuttavia l'unica in grado di garantire la copertura di tutte le tratte di trasporto. Ed è questa la situazione esistente a seguito della presentazione delle offerte degli invitati alla trattativa privata, come scaturente dalla documentazione depositata dall'Azienda Autonoma resistente. E' peraltro legittimo che un contraente, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, svolga un'offerta unitaria e non



frazionabile; la lettera d'invito infatti - se è vero che non prevedeva divieto di offerte parziali solo per alcuni lotti - non prevedeva alcun divieto di offerte valide solo per l'assegnazione di tutti i lotti. Per inciso, si può peraltro segnalare come la rilevanza, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 10, della copertura di tutte le linee previste - attesa la natura del servizio pubblico in appalto, che doveva essere assegnato per intero senza alcuno scoperto - era prevedibile *ex ante* dai partecipanti alla gara: lo dimostra la stessa costituzione dell'associazione temporanea di impresa, strategia che gli odierni resistenti e gli altri offerenti - presentando singole proposte indipendenti, senza preoccuparsi che, incrociate con quelle di altri concorrenti, garantissero l'effettuazione di tutte le linee - non hanno saputo individuare o perseguire.

Sembra rientrare nella valutazione dell'Azienda Autonoma altresì il fatto che il servizio venisse svolto con automezzi dotati di particolari caratteristiche tecniche ("scuolabus"); esigenza, anche questa, astrattamente idonea ad integrare le fattispecie previste dagli articoli 29 e 31 del decreto n. 10, se adeguatamente sviluppata in sede di motivazione (con riferimento, ad esempio, alle caratteristiche tecniche di tali mezzi rispetto alla qualità del servizio offerto nei termini dell'obiettivo perseguito dalla pubblica amministrazione - diritto allo studio, e quindi, a titolo esemplificativo, sicurezza, rapidità, impatto ambientale e sul traffico, salubrità di tali mezzi).

In definitiva: anche in caso di ricorso tempestivo, non si sarebbe potuto annullare l'intera licitazione, bensì il solo atto di proclamazione



dell'esito, che - se reiterato ampliando la motivazione sulla scorta di quanto già abbozzato nella delibera n. 180 del consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma, anche quale modalità esecutiva per l'osservanza del giudicato ex articolo 15, comma 4 legge n. 68 - sarebbe poi giunto in forma legittima con il medesimo dispositivo sostanziale.

3. In ordine alla rifazione delle spese e degli onorari di causa, espressamente prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 68 dell'anno 1989, il criterio della soccombenza deve essere integrato da giusti motivi che ne consentono una compensazione totale. A tale proposito, sono tenuti in debita considerazione, da un lato, la condotta tenuta dall'Azienda Autonoma nell'indizione conduzione e assegnazione dell'appalto scaturente dalla licitazione, che si deve ritenere almeno superficiale laddove comunica l'esito in modo indiretto, senza nemmeno una minima parvenza di motivazione e senza informare dell'identità dell'assegnatario; laddove dispone in sede di consiglio di amministrazione l'assegnazione di un appalto di € =2.608.890,00= per tre anni e ulteriore opzione per i successivi due con una delibera priva di ogni riferimento normativo nonostante l'assegnazione non venga fatta ai titolari della migliore offerta economica, e per mezzo di una spiegazione narrativa e logica sintetica ed approssimativa; laddove nella lettera di invito evita di considerare l'apposizione della clausola di unitarietà prevista espressamente dalla norma di riferimento (articolo 12, comma 3 del decreto n. 10); laddove, nonostante l'elencazione contenuta in modo unitario esplicito chiaramente



leggibile e fruibile in una unica norma (articolo 17, comma 3 del decreto n. 10), omette la menzione delle modalità di ricorso nella lettera di invito; laddove indice l'appalto – l'indizione dell'appalto è atto che spetta in via esclusiva all'AASS, in forza dell'autonomia gestionale ad essa riconosciuta dalla legge sopra citata al paragrafo 2, e quindi senza la necessaria partecipazione di altri organismi statali (quali le Segreterie di Stato), essendo titolare del potere e della responsabilità relativi – soltanto alcuni giorni prima dell'inizio del servizio da appaltarsi, essendo nota da diversi mesi l'intervenuta cessazione del precedente appalto. Condotta particolarmente pernicioso anche ai fini della reputazione (intesa come percezione della correttezza dell'operato dell'ente presso i terzi) della stessa Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, in quanto – in ragione del rilevante importo dell'appalto, delle ripetute deviazioni dalle forme previste e della estrema approssimazione od omissione delle argomentazioni di motivazione dell'aggiudicazione – potrebbe rivelarsi idonea ad alimentare supposizioni in ordine alla correttezza del suo operato. Dall'altro, invece, la condotta delle parti ricorrenti volta alla ricerca presso l'Ente medesimo della motivazione formalmente non resa è, dal punto di vista sostanziale, pur essendosi caratterizzata poi per un ritardo nell'inoltro del ricorso, sostanzialmente comprensibile e corretta.

Essendo necessaria la notifica del ricorso al controinteressato da parte del ricorrente, e senza che sussista in capo al primo un obbligo di partecipazione al giudizio, ragioni di equità ritengono doversi estendere la compensazione a tutte le parti del giudizio.



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

PQM

ogni contraria istanza reietta, e richiamata la normativa citata nella parte motiva che precede.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso presentato da Morri Autobus Gran Turismo srl, Marino Muscioni, San Marino Busturs srl avverso la gara d'appalto per il servizio trasporto studenti anno scolastico 2007/2008 indetta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con lettera raccomandata 4 settembre 2007, riferimento 2980/22AP.

COMPENSA tra tutte le parti del giudizio le spese e gli onorari di causa.

Così deciso a Borgo Maggiore, il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2008/1707 dfr.

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

facente funzione di Giudice Amministrativo di 1° grado
(provvedimento del Magistrato Dirigente prot. n. 41/MD/PV/08 del 30 gennaio 2008)

- Gilberto Felici -

V°, depositato oggi in Cancelleria.

12 MAG, 2008

San Marino, li

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

- dott. Pier Marino Menicucci -



Avv. Maria Teresa Manzoni

Avv. Paolo Mazzanti

| | |
|---|------|
| REPUBBLICA DI SAN MARINO AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI | |
| 24 GIU. 2009 | |
| PROTOCOLLO N° | 3429 |
| POSIZIONE N° | 29 |

San Marino, 24 giugno 2009

Spett.le
AASS
Direzione Generale
c.a. Arch. Emanuele Valli

comunicazione telefax al n. 0549 883 720
pagg. 1+11

Oggetto: Gara per appalto servizio trasporto studenti - ricorso amministrativo

Pregiatissimo Direttore,

Trasmetto in allegato la copia della sentenza di terza istanza che purtroppo conferma la sentenza di appello.

Come potrà leggere, il Giudice Sesta ha ritenuto non sufficientemente provato, attraverso gli argomenti logici da noi sostenuti, il requisito della ricezione o quantomeno della piena conoscenza dell'atto impugnato alla data del 19-20 settembre 2007; il Magistrato naturalmente sottolinea la mancata produzione in atti delle ricevute di ritorno (che come sappiamo avrebbero definitivamente comprovato la tempestività del ricorso).

Sul merito, il Giudice di Terza Istanza ha confermato le valutazioni del Giudice di appello in ordine al fatto che - visto il tenore del bando - dovevano essere preferite le offerte con il maggiore ribasso percentuale, indipendentemente dal fatto che in tal modo fosse assicurata o meno la copertura integrale del servizio.

Restando a completa disposizione per un confronto in merito alle conseguenze della decisione, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Paolo Mazzanti

Via C. Cantù n. 104 - Centro Direzionale DIADI
47891 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM)
TEL. 0549 - 942816 FAX 0549 - 977156



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

ESENTE DA IMPOSTA: art. 15 ult. comma L. 28/6/1980 n. 08

Ricorso N. 12/2008 R.G. di III Istanza

N. 303 di Repertorio

SENTENZA N. 4/2008

Nel nome di Dio SS° e della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Giudice per la Terza Istanza

- Prof. Avv. Michele Sesta -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio amministrativo in terza istanza R.G. n. 12/2008

tra

- Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Manzi e dall'Avv. Paolo Mazzanti;

- Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), rappresentata da F.lli Benedettini S.a., non costituita;

e

- Morri Autobus Granturismo S.r.l., Muscioni Marino e San Marino Busturs S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Marino Nicolini e dall'Avv. Alfredo Nicolini.

* * * * *



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

FATTO

Con ricorso al Giudice Amministrativo di Primo Grado depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007, la Morri Autobus Granturismo S.r.l., il Sig. Muscioni Marino e la San Marino Busturs S.r.l. chiedevano di "dichiarare la nullità" della gara d'appalto indetta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l'aggiudicazione del servizio trasporto studenti per l'anno scolastico 2007/2008, "per violazione di legge e mancanza di motivazione", e di disporre "la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese ed onorari tutti di causa".

I ricorrenti esponevano di avere preso parte alla gara, esperita con procedura di licitazione privata, e di avere successivamente ricevuto una lettera raccomandata con cui laconicamente si comunicava loro la restituzione della fideiussione bancaria prestata a titolo di cauzione, in quanto non risultati aggiudicatari dell'appalto. Precisavano, altresì, di avere potuto visionare, senza possibilità di estrarre copia, solo in data 5 ottobre 2007 i documenti dell'appalto, ivi inclusa la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007, di aggiudicazione dell'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) avente come Capogruppo la F.lli Benedettini S.a.

Ciò premesso, lamentavano l'immotivato ricorso da parte dell'A.A.S.S. alla procedura di licitazione privata, in luogo dell'asta pubblica, in contrasto con gli artt. 15 e 16 del Decreto 20 gennaio 2000, n. 10, e la mancata indicazione nella lettera d'invito dei criteri di aggiudicazione, oltre che dell'Autorità avanti a cui far valere eventuali "irregolarità nella procedura di aggiudicazione". Eccepevano inoltre la violazione dell'art. 36 del Decreto n. 10/00, per la mancata indicazione dell'autorizzazione, da parte dell'organo competente, ad impegnare l'importo presunto delle prestazioni richieste, e degli artt. 106, 107 e 108 della L. 18 febbraio 1998, n. 30, per la mancata preventiva apposizione del visto di legittimità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. Infine, censuravano il provvedimento di

72 h



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

aggiudicazione dell'appalto, in quanto basato su criteri di preferenza non indicati nella lettera di invito ai concorrenti (esecuzione della totalità dei servizi oggetto dell'appalto e utilizzo dei mezzi denominati "scuolabus"). Rilevavano, fra l'altro, l'incongruità dell'aggiudicazione ad un unico offerente, a fronte del minore ribasso percentuale rispetto ai prezzi unitari indicati nella tabella allegata al capitolato d'appalto.

Si costituivano sia l'Amministrazione intimata che l'A.T.I. controinteressata, chiedendo di dichiarare irricevibile o di rigettare il ricorso, in quanto notificato oltre il termine stabilito dalla legge e comunque infondato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con sentenza n. 25/2008, depositata in Cancelleria il 12 maggio 2008, il Commissario della Legge in funzione di Giudice Amministrativo di Primo Grado, così statuiva: "dichiara inammissibile il ricorso presentato da Morri Autobus Granturismo S.r.l., Marino Muscioni, San Marino Busturs S.r.l. avverso la gara d'appalto per il servizio trasporto studenti anno scolastico 2007/2008 indetta dall'Azienda Autonoma dello Stato per i Servizi Pubblici con lettera raccomandata 4 settembre 2007, riferimento 2980/22AP. Compensa tra tutte le parti del giudizio le spese e gli onorari di causa."

Il Giudice di prime cure, premesso che, per una corretta verifica del rispetto del termine perentorio di proposizione del ricorso, deve farsi riferimento al provvedimento che ha dato origine alla situazione lesiva degli interessi del ricorrente e che, nel caso di specie, le doglianze avanzate sono riferite "tanto alla lettera di invito, quanto all'assegnazione dell'appalto", osservava che "le lettere che, restituendo le fidejussioni ai ricorrenti, comunicano agli stessi che non sono risultati vincitori della gara rappresentano evidentemente 'la proclamazione dell'esito della gara ... -omissis- ... Agli atti non è effettivamente chiaro quando tali lettere siano state ricevute dai ricorrenti: la procura della resistente, infatti, non si è preoccupata di depositare le eventuali ed opportune ricevute di ritorno della comunicazione. Sono tuttavia i ricorrenti medesimi a significare di avere ricevuto in pari data quella

Handwritten signature or initials



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

comunicazione, o comunque in data molto prossima". Il ricorso, notificato il 27 novembre 2007, risulterebbe perciò tardivo, "anche qualora si volesse ritenere che la lettera 19 settembre 2007 è stata ricevuta qualche giorno dopo". A nulla varrebbe eccepire "che a quella data erano del tutto ignote ai ricorrenti le motivazioni sottese al provvedimento di assegnazione, che consisteva in una laconica comunicazione" e che "il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui i ricorrenti hanno potuto prendere visione della motivazione del provvedimento, e quindi dalla data del 5 ottobre 2007". Infatti, nella lettera del 19 settembre 2007 si ravviserebbe "una chiara manifestazione di volontà, rivolta all'esterno, unilateralmente assunta dall'amministrazione, la quale comunica di avere effettuato la scelta del vincitore, che non è ricaduta sul destinatario". Risulterebbe, quindi, evidente l'astratta lesività dell'atto rispetto alla posizione giuridica dei ricorrenti: "la carenza di motivazione è peraltro una figura pressoché tipizzata dalla giurisprudenza ... *-omissis-* ... quale vizio dell'atto amministrativo ... *-omissis-* ... e pertanto l'atto andava tempestivamente impugnato. Il ricorso risulterebbe, d'altra parte, intempestivo, anche se considerato, in ipotesi, "come mero ricorso cumulativo avverso più atti, atteso che le altre doglianze riguardano la lettera d'invito, comunicata ovviamente prima della comunicazione dell'esito".

* * * * *

Con ricorso in appello depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008 la Morri Autobus Granturismo S.r.l., Muscioni Marino e la San Marino Busturs S.r.l. chiedevano riformarsi la decisione di primo grado e di "dichiarare la nullità della gara d'appalto per il servizio trasporto studenti anno 2007/2008, per violazione di legge o mancanza di motivazione o insufficiente motivazione o motivazione contraddittoria", disponendo altresì la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.

Resisteva in giudizio l'A.A.S.S., chiedendo al Giudice Amministrativo d'Appello, in via principale, di confermare la sentenza di primo grado, dichiarando l'irrimediabilità del ricorso, ovvero, in via subordinata, di rigettare il ricorso perché infondato nel merito. Il tutto



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con sentenza n. 20/2008, depositata in Cancelleria il 17 novembre 2008, il Giudice Amministrativo d'Appello, così disponeva: "annulla la sentenza del Commissario della Legge, Giudice Amministrativo di Primo Grado, n. 25 del 10 maggio 2008, depositata in Cancelleria il 12 maggio 2008 c, per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso r.g.r. 68/2007, proposto in data 29 novembre 2007, dalla società 'San Marino Busturs S.r.l. e dal Sig. Muscioni Marino; dichiara inammissibile il ricorso r.g.r. 68/2007, proposto in data 29 novembre 2007, dalla società 'Morri Autobus Granturismo S.r.l.; annulla il provvedimento di esclusione dal procedimento per l'aggiudicazione del servizio trasporti studenti per l'anno 2007/2008 datato 19 settembre 2007, ai danni della società 'San Marino Busturs S.r.l.' e del Sig. Muscioni Marino; annulla il provvedimento di aggiudicazione del servizio di trasporto studenti per l'anno 2007/2008 in favore dell'A.T.I. con capogruppo la società 'F.lli Benedettini S.a.' di cui alla deliberazione del C.d.a. dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007; ordina all'A.A.S.S. di ottemperare al presente giudicato, predisponendo una nuova valutazione delle offerte sulla base del criterio stabilito nella lettera d'invito del 4 settembre 2007, del maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta; condanna l'A.A.S.S. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della società 'San Marino Busturs S.r.l.' e del Sig. Muscioni Marino. Compensa, tra le altre parti costituite, le spese di giudizio. Dispone, ai sensi dell'art. 21 della L. 28 giugno 1989, n. 68, la trasmissione dell'intero fascicolo al Giudice per la terza istanza".

Secondo il Giudice d'Appello "fermo restando l'onere di impugnativa dell'atto lesivo nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza della sua esistenza e lesività, qualora in seguito allo spirare dello stesso, il ricorrente acquisti conoscenza di nuovi profili d'illegittimità, egli potrà ugualmente sottoporli al vaglio di legittimità del Giudice Amministrativo impugnandoli, entro sessanta giorni, attraverso la proposizione di un nuovo ricorso giurisdizionale". In altri termini, la "piena conoscenza" dell'atto impugnato, nel



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

significato fatto proprio dall'art. 13 della L. 68/89, sarebbe da intendersi come la "conoscenza (o per meglio dire la conoscibilità) dei differenti profili di illegittimità che affliggono l'atto". Nel caso di specie, comunque, non risulterebbe dimostrata la conoscenza, né alla data del 19 settembre 2007 né in data prossima, della comunicazione dell'esito della gara, da parte della San Marino Busturs S.r.l. e del Sig. Muscioni Marino. Non essendo stata prodotta, infatti, la ricevuta di ritorno delle raccomandate, nessun valore probatorio avrebbero l'indicazione della data sull'atto né la dicitura di invio a mezzo raccomandata. I ricorrenti non negano che la comunicazione sia giunta a destinazione, ma non specificano il momento in cui ciò è accaduto. D'altra parte, la conoscenza del provvedimento attestata dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Sig. Bruno Morri in data 19 settembre 2007 sarebbe produttiva "di conseguenze giuridiche soltanto nei confronti della 'Morri Autobus Granturismo S.r.l.' di cui il Sig. Bruno Morri è legale rappresentante, senza alcuna estensione degli effetti agli altri ricorrenti, trattandosi di posizioni soggettive distinte, seppur accomunate formalmente dalla proposizione dello stesso ricorso giurisdizionale". Dall'esame dei motivi del ricorso si ricaverebbe la chiara volontà dei ricorrenti di "contestare il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'A.T.I., unitamente al provvedimento di esclusione dalla gara". Il ricorso risulterebbe meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo "che il maggior ribasso percentuale offerto sulla singola corsa avrebbe dovuto costituire unico criterio di assegnazione. Altro non si poteva desumere dai documenti di gara ... -omissis- ...". Ciò nonostante l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I. perché unica in grado di eseguire la totalità dei servizi e perché capace di utilizzare i mezzi di 'scuolabus'. Si aggiunga il fatto che l'A.T.I. aggiudicataria ha presentato un ribasso percentuale – unico criterio di valutazione predeterminato – di gran lunga inferiore rispetto a quelli offerti dalle ditte ricorrenti". I provvedimenti impugnati sarebbero perciò illegittimi per violazione di legge, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché di *par condicio* delle imprese concorrenti, ed altresì per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità rispetto

M. J. S.



agli atti presupposti.

* * *

Ricevuto il fascicolo processuale, questo Giudice per la Terza Istanza, con decreto emesso ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.Q. 25 aprile 2003, n. 55, ha dato termine per la presentazione di memorie.

Nel termine fissato hanno presentato le proprie allegazioni sia l'A.A.S.S. sia la Morri Autobus Granturismo S.r.l., il Sig. Muscioni Marino e la San Marino Busturs S.r.l.

Il fascicolo è stato trattenuto, quindi, per la decisione della causa.

DIRITTO

1) La difesa dell'A.A.S.S. ha presentato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Giudice per la Terza Istanza, *contrariis relectis*, in accoglimento delle domande, deduzioni, eccezioni e difese tutte dell'Amministrazione resistente, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

A sostegno delle proprie richieste la difesa dell'A.A.S.S. argomenta che sarebbe incontestato il fatto che la comunicazione avente ad oggetto la restituzione della fidejussione bancaria sia stata ricevuta dalla Morri Autobus Granturismo S.r.l., dal Sig. Marino Muscioni e dalla San Marino Busturs S.r.l. il 20 settembre 2007.

Le dichiarazioni rilasciate agli organi d'informazione dal Sig. Bruno Morri, d'altra parte, dimostrerebbero "inequivocabilmente" che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza dell'atto impugnato "almeno fin dal giorno 19 settembre 2007".

Il ricorso, pertanto, in quanto notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato, sarebbe tardivo e perciò inammissibile.

La decisione del Giudice Amministrativo d'Appello, per converso, risulterebbe incongrua sotto diversi profili: per la ridefinizione dell'oggetto del ricorso – l'annullamento dell'esclusione dalla gara in luogo dell'invalidazione dell'intero procedimento di gara, come preteso dai ricorrenti – nonché per le disposizioni in ordine alle modalità esecutive per



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

l'osservanza del giudicato, che impongono all'Amministrazione di valutare le offerte presentate a seguito della lettera d'invito del 4 settembre 2007 – inclusa quella della Morri Autobus Granturismo S.r.l., sebbene il ricorso da quest'ultima proposto sia stato dichiarato inammissibile – precludendo la riformulazione del bando di gara secondo le esigenze attuali.

Incongrua risulterebbe, altresì, la condanna dell'A.A.S.S. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione, non solo della complessità delle questioni trattate e della contrastante decisione del Giudice di primo grado, ma anche della compensazione operata nei confronti della Morri Autobus Granturismo S.r.l., pure soccombente.

2) La difesa della Morri Autobus Granturismo S.r.l., del Sig. Marino Muscioni e della San Marino Busturs S.r.l. ha concluso chiedendo che "l'Ecc.mo Giudice Amministrativo di Terza Istanza riconfermi integralmente la sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello n. 20 dell'anno 2008, emessa il 17 novembre 2008, e condanni l'Azienda Autonoma di Stato dei Servizi al pagamento di tutte le spese e competenze dei tre gradi di giudizio".

La pronuncia d'appello, "in mancanza di una prova documentale della comunicazione di esclusione dalla gara dei ricorrenti", avrebbe correttamente assunto a termine iniziale di decorrenza per l'impugnazione il 5 ottobre 2007, data in cui i medesimi ricorrenti avevano potuto prendere visione della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007.

Del tutto condivisibilmente, d'altro canto, il Giudice d'appello avrebbe dato rilievo alla circostanza "che modificare il criterio di assegnazione di gara dopo l'invio del bando d'asta è una palese violazione dei diritti dei concorrenti che devono conoscere perfettamente i criteri di aggiudicazione ancora prima di partecipare all'asta". L'A.A.S.S., in definitiva, avrebbe illegittimamente affidato "tutte le linee ad un solo concorrente, anziché affidarle a chi aveva effettuato il ribasso d'asta maggiore".

3) In ordine all'ammissibilità del ricorso al Giudice Amministrativo di Primo Grado,



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

questo Giudice per la Terza Istanza osserva, in primo luogo, che il decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 13, comma 2, della L. 68/89 presuppone certezza della data iniziale di decorrenza.

La norma annovera, accanto alla comunicazione dell'atto, la "piena conoscenza" quale forma di conoscenza di fatto, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.

Tale piena conoscenza, tuttavia, deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base di prospettazioni meramente indiziarie che non assurgono a dignità di prova. Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha ricorso, altrimenti risulterebbe violato il fondamentale principio per cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della pubblica Amministrazione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Agli effetti del decorso del termine per l'impugnazione, la prova della piena conoscenza, pertanto, non può essere raggiunta attraverso mere illazioni, quali quelle nella specie invocate dall'Amministrazione argomentando sulla base della linea difensiva tenuta dai ricorrenti, con specifico riguardo al profilo della necessità di conoscere le motivazioni dell'atto lesivo.

In concreto - fatta eccezione per le dichiarazioni del legale rappresentante della Morri Autobus Granturismo S.r.l. riportate dagli organi d'informazione il 19 e 20 settembre 2007 - non è possibile ravvisare alcuna ammissione dei ricorrenti circa il tempo in cui abbiano avuto conoscenza dell'atto lesivo, tenuto anche conto della laconicità della comunicazione portante la restituzione della fideiussione, in cui non erano neppure indicati gli estremi dell'aggiudicatario dell'appalto.

In ogni caso, non avendo l'Amministrazione adempiuto all'onere di produrre in giudizio gli avvisi di ricevimento della lettera raccomandata del 19 settembre 2007, si deve



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

ragionevolmente presumere che solo con l'accesso dei ricorrenti alla documentazione di gara, e in particolare alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. n. 180 del 15 settembre 2007, si sia concretizzata la piena conoscenza dell'atto lesivo, intesa come cognizione dei suoi elementi essenziali, idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

4) La sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello appare condivisibile anche laddove rileva che il ribasso percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara era l'unico criterio di aggiudicazione desumibile dalla lettera di invito e dal capitolato d'appalto del servizio e che la stessa lettera d'invito, consentendo ai concorrenti di restituire firmate per l'accettazione "le schede dei servizi scolastici per i quali effettuano lo sconto percentuale di gara", riconosceva ai medesimi la facoltà di presentare offerte anche relativamente ad uno solo dei servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto all'A.T.I. avente come capogruppo la F.lli Benedettini S.a., in quanto unico offerente in grado di "eseguire la totalità dei servizi richiesti nella lettera d'invito" e di "utilizzare nei tempi e nei modi definiti nel capitolato d'appalto i mezzi della tipologia scuolabus", appare incongrua e contraria a principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.

5) Il Giudice Amministrativo d'Appello ha ritenuto di non doversi pronunciare sulle ulteriori censure dei ricorrenti, che, se accolte, avrebbero determinato l'annullamento dell'intera procedura di gara e non della sola aggiudicazione e conseguentemente ha disposto l'annullamento dell'esclusione dall'aggiudicazione dei ricorrenti, compreso Morri Granturismo S.r.l., sebbene il ricorso da quest'ultima proposto sia stato dichiarato inammissibile. Ancorchè tali statuizioni suscitino perplessità, per il noto principio della "doppia conforme", non è dato, tuttavia, a questo Giudice per la Terza Istanza di statuire alcunchè in proposito, cioè di adottare una decisione diversa nel dispositivo sia da quella di primo che di secondo grado.



Repubblica di San Marino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Alle luce delle suesposte considerazioni, la sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello merita, quindi, di essere confermata e, per l'effetto, di passare in giudicato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice per la Terza Istanza, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello n. 20/2008, depositata in Cancelleria il 17 novembre 2008.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Manda la presente decisione alla Cancelleria per la notificazione alle parti.

Bologna - San Marino, 9 giugno 2009

Prof. Avv. Michele Sesta

Michele Sesta

V°, depositato oggi in Cancelleria.

San Marino, li 15-6-2009



IL CANCELLIERE
[Signature]

Uff. Registro ed Ipoteche - Rep. S. Marino
Registrato il



18 GIU 2009

Vol. 2009 N. 4935
Esente da imposta L. 68/89 Art. 15

Il Dirigente

[Signature]

SAN MARINO, LI 22 GIU. 2009
VISTO, per copia conforme.
IL CANCELLIERE

